

TRIBUNALE NAPOLI
(ORDINANZA)

2 DICEMBRE 1996

GIUDICE: SABATO

PARTI: MAURIELLO, ASS.
NUOVA COMPAGNIA
DI CANTO POPOLARE
(Avv. Pellegrino
VETERE, SFOGLI
(Avv. Palombi, Pietrolucci)

**Complesso musicale •
Società di persone •
Spendita del nome del
complesso da parte di uno
dei componenti in
mancanza del consenso
degli altri musicisti •
Illiceità • Tutela inibitoria
in via d'urgenza •
Ammissibilità.**

Il nome del complesso musicale può coincidere con la ragione sociale della società (semplice o in nome collettivo irregolare) costituita tra i musicisti. A nessuno dei soci in proprio può essere consentita l'autonoma spendita del nome sociale in difetto di un'apposita deliberazione, o comunque del consenso degli altri soci; poiché tale comportamento integra un'usurpazione della denominazione sociale e determina disorienta-

mento e sviamento di clientela, va ordinata la cessazione del fatto lesivo.

**Nome • Complesso musicale
• Natura • Pseudonimo
collettivo individuante la
personalità artistica del
singolo • Esclusione.**

Il nome del complesso musicale è direttamente tutelato in capo al gruppo, in quanto centro autonomo di imputazione di interessi, e resta di sua esclusiva pertinenza quando alcuno degli originari componenti se ne allontani o ne venga escluso; esso non è atto ad identificare, se non in casi eccezionali, la personalità artistica dei singoli musicisti e pertanto non può essere ricondotto alla categoria dello « pseudonimo collettivo ».

1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 1996 Giovanni Mauriello, in proprio e quale amministratore dell'Associazione «Nuova Compagnia di Canto Popolare» (*breviter*, nel prosieguo, NCCP), esprimeva che l'Associazione stessa si ebbe a costituire con atto pubblico del 1974 (nello stesso anno modificato con due successivi altri atti pubblici) tra gli artisti Giuseppe Barra, Eugenio Bennato, Giovanni Mauriello, Patrizio Trampetti e Fausta Vetere; amministratore dell'Associazione fu nominato, ed era rimasto fino a oggi, il sig. Mauriello.

Deduceva il sig. Mauriello che negli anni l'Associazione NCCP, a mezzo della partecipazione degli artisti associati, era divenuta un riferimento « storico » nell'attività di ricerca e diffusione dei canti e della cultura popolare del Meridione d'Italia, attività questa consacrata quale scopo associativo nello statuto dell'Associazione stessa: anche negli anni dal 1983 al 1989, pur dopo l'affermazione di generi di spettacolo « di consumo », gruppi musicali/teatrali formati dagli associati, sempre con il nome di NCCP, si erano esibiti all'Italia e all'estero. Contemporaneamente, ciascuno degli associati per suo conto coltivava autonome iniziative, sempre nel solco dei patti associativi. Ad es. il sig. Mauriello, da solo o con la sig.ra Vetere, partecipava a spettacoli quali « Gatta Cenerentola », « Pulcinella » di Stravinskij, « Masaniello ». Dal 1988 al 1991, per iniziativa dell'associato Nunzio Areni (entrato nell'Associazione nel 1976), che assumeva un ruolo di programmazione artistica e organizzativa, il gruppo degli associati costituito dal sig. Mauriello, dalla sig.ra Vetere e da Corrado Sfogli dava vita — tra gli altri — allo spettacolo « Pizzica Tarantata » ed ad uno spettacolo ispirato alla rivoluzione napoletana del 1799, con la partecipazione anche di artisti scritturati. Nel 1991 il gruppo Mauriello - Sfogli -

Vetere, sempre riproponendo il nome dell'Associazione di cui costituiva la maggioranza, avviava una più intensa attività concertistica, nell'ambito della quale si inseriva la partecipazione al Festival di Sanremo del 1992.

I detti tre componenti del gruppo — tra cui l'amministratore sig. Mauriello — costituivano poi tra loro, nel 1991, una società denominata « Medina », che prendeva a fungere da impresario del gruppo costituente espressione dell'Associazione.

Il sig. Mauriello, nella sua qualità, aveva cura nel 1992 di rinnovare la registrazione della denominazione NCCP al fine di proteggerla, da un suo utilizzo altrui a fini di impresa commerciale.

Ciò premesso, lamentava il sig. Mauriello che i sigg. Sfogli e Vetere avevano cominciato ad inserire nel repertorio del gruppo brani aventi ispirazione sempre più lontana dallo scopo associativo (talora spagnolescante, talora orienteggiante), essendo il Mauriello posto di fatto in minoranza nelle concrete occasioni degli spettacoli.

Non avendo potuto l'Associazione tollerare ulteriormente tale « promiscuità artistica », il sig. Mauriello, quale amministratore, indiceva un'assemblea con convocazione in data 19 settembre 1996 a valere per il 23 settembre 1996, nel corso della quale gli associati presenti Mauriello, Areni e Trampetti — costituenti la maggioranza della compagine associativa — deliberavano all'unanimità, al fine di riproporre il proprio stile musicale, di conferire la direzione musicale del sodalizio all'ex associato Eugenio Bennato, di ratificare la registrazione del nome NCCP effettuata dal Mauriello, nonché di espellere dall'Associazione — salvo revoca — gli associati Sfogli e Vetere, per aver essi tradito l'immagine artistica dell'Associazione ed aver inteso utilizzarne la denominazione in proprio.

A seguito della notifica di tale delibera, i sigg. Sfogli e Vetere avevano significato per iscritto, con nota recante data 18 settembre 1996 al sig. Mauriello che l'Associazione si era estinta, e che i tre componenti residui del gruppo musicale erano soci di una società semplice o di fatto. Da tale società essi Sfogli e Vetere escludevano il Mauriello, inibendogli di far uso della denominazione NCCP.

Conseguentemente, i sigg. Sfogli e Vetere si qualificavano unici due residui componenti del gruppo NCCP nel contesto di una lettera in data 8 ottobre 1996 inviata al sig. Costabile, organizzatore di spettacoli in Francia.

Nel contestare l'assunto dei sigg. Sfogli e Vetere, il sig. Mauriello rilevava che l'uso contestuale della medesima denominazione NCCP da parte di due distinti gruppi, peraltro non omogenei quanto alla produzione e al repertorio, creava disorientamento e costituiva gravissimo e irreparabile pregiudizio, per cui chiedeva inibirsi ai sigg. Sfogli e Vetere, con decreto *inaudita altera parte* o — subordinatamente — con ordinanza in contraddittorio, l'uso della denominazione « Nuova Compagnia di Canto Popolare » o di altri pseudonimi similari, inibitoria da parteciparsi con pubblicazione del provvedimento su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sulla rivista specializzata « Musica e Dischi ».

2. Disposta la convocazione delle parti senza emissione del chiesto decreto concessivo della cautela, comparivano i sigg. Vetere e Sfogli i quali con memoria contestavano quanto *ex adverso* esposto.

Dichiaravano i sigg. Sfogli e Vetere che il Mauriello, nella narrazione della vita trentennale (1976/1996) del gruppo artistico denominato NCCP, aveva del tutto omesso i fatti relativi al periodo dal 1980 al 1991.

In data 19 marzo 1979 per atto pubblico era stata infatti costituita una società cooperativa a r.l., con la denominazione sociale «Nuova Compagnia di Canto Popolare» fra lo stesso Mauriello e i sigg. Areni, Trampetti, Vetere, Sfogli e altri. Esclusivamente a tale cooperativa, che aveva oggetto sociale assolutamente uguale a quello dell'Associazione, il gruppo artistico NCCP aveva affidato la gestione della sua attività dal 1980 al 1988.

In data 7 giugno 1989, sempre per atto pubblico ed al chiaro fine di realizzare un altro soggetto giuridico che potesse fungere da produttore discografico ed impresario del gruppo al posto della cooperativa, veniva costituita, fra il Mauriello e gli altri soci della cooperativa posta in liquidazione, una società a r.l., sempre con la denominazione «Nuova Compagnia di Canto Popolare», avente il medesimo oggetto sociale della cooperativa e della quale il Mauriello assumeva inizialmente la carica di amministratore unico. Esclusivamente a tale società il gruppo artistico NCCP affidava la gestione della sua attività nel periodo dal 1989 alla prima metà del 1991.

Venutasi a trovare tale società in difficoltà economiche, in data 31 gennaio 1991 i tre membri superstiti del gruppo — Mauriello, Sfogli e Vetere (essendone nel frattempo gli altri usciti) — costituivano la società a r.l. «Medina Music», avente sempre il medesimo oggetto sociale delle precedenti persone giuridiche e destinata a svolgere, come in effetti svolgeva dalla seconda metà del 1991 al 1995, sempre l'attività di impresario teatrale e produttore discografico.

Nel 1996 i tre componenti del gruppo NCCP assegnavano la funzione di impresario alla diversa società «Musica» s.r.l.

In ordine alle predette circostanze i sigg. Sfogli e Vetere chiedevano assumere sommarie informazioni.

Affermavano i sigg. Sfogli e Vetere che da quanto sopra emergeva che l'attività discografica e di spettacolo del gruppo artistico NCCP, successiva al 1978, non era in alcun modo riferibile all'Associazione, ma ad altri soggetti.

Deducevano altresì i sigg. Sfogli e Vetere che l'Associazione era nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto sociale, nonché per l'essere il suo scopo lucrativo e non ideale; che comunque l'Associazione si era sciolta nel 1979, pur senza una formale delibera, allorché tutti gli associati avevano dato vita alla Cooperativa avente medesimo oggetto sociale, che, altrimenti, essa si era estinta *ex art. 27 cod. civ.* per essere venuta meno l'*affectio societatis* come reso palese dall'inattività assoluta per 17 anni e l'assenza di qualsiasi entrata nelle sue casse, restando irrilevante che non si fosse ancora provveduto alla sua liquidazione. Per l'accertamento della nullità, o comunque dello scioglimento o dell'estinzione della società i sigg. Sfogli e Vetere avevano avviato separato procedimento ordinario innanzi a questo Tribunale con citazione notificata il 23 ottobre 1996.

Fermo quanto sopra, i sigg. Sfogli e Vetere aggiungevano che la delibera dalla estinta Associazione in data 23 settembre 1996 era comunque nulla ovvero annullabile o inefficace, in quanto l'ordine del giorno era assolutamente generico e in parte estraneo all'attività associativa, la convocazione era stata operata senza il rispetto del termine minimo di 8 giorni ap-

plicabile anche alle associazioni non riconosciute, nonché la delibera era invalida in quanto non motivata e votata da persone non legittimate.

Non era poi vero che il Mauriello avesse rinnovato nel 1992 il deposito della denominazione NCCP, quale marchio, per conto dell'Associazione; la domanda originariamente depositata nel 1976 dal Mauriello, in proprio, era stata infatti respinta, per cui vi era stata nel 1992 soltanto una domanda di primo deposito, presentata a nome del Mauriello sempre in proprio, nel momento in cui lo stesso chiudeva la posizione fiscale dell'Associazione: ciò che faceva inquadrare il deposito del marchio nel fraudolento intento oggi manifestato. Il marchio inopinatamente registrato era comunque palesemente nullo, per essere privo di originalità, nonché per essere esistente un preuso da parte del gruppo artistico operante dal 1967, nonché perché in violazione del divieto di brevettazione e nomi usati da altri. Il titolare del marchio, comunque, non potrebbe inibire ad altri l'uso della propria denominazione.

Affermavano i sigg. Sfogli e Vetere che il gruppo artistico NCCP, che esisteva dal 1967, era cosa del tutto diversa sia dall'Associazione, sia dalla cooperativa e dalle altre società successivamente costituite, finalizzate alla produzione discografica e degli spettacoli. Fra i vari appartenenti al gruppo si era formata una società di fatto, da cui erano via via usciti per recesso volontario vari artisti, sino a restarvi soltanto il Mauriello, lo Sfogli e la Vetere.

Con lettera raccomandata in data 18 settembre 1996, firmata anche dai resistenti, gli stessi avevano legittimamente escluso il Mauriello da tale società di fatto, per aver egli tenuto un comportamento volto ad appropriarsi della denominazione NCCP per utilizzarla a favore di altro gruppo musicale. Contro il provvedimento di esclusione il Mauriello non aveva proposto opposizione nel termine previsto, per cui gli unici soci erano all'attualità essi Sfogli e Vetere.

Avendo il Mauriello ammesso nel ricorso di aver organizzato un'intera tournée in Francia, iniziante il 16 novembre 1996, con un gruppo diverso da quello di cui alla società di fatto, usurpandone la denominazione, e illegittimamente usando nella programmazione anche il nome e l'immagine della sig.ra Vetere, ciò che evidenziava un palese pregiudizio irreparabile allo pseudonimo artistico, i sigg. Fogli e Vetere, nel concludere per il rigetto del ricorso del Mauriello, in via incidentale/riconvenzionale chiedevano emettersi provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inibitoria al Mauriello, sia in proprio che nella dichiarata qualità, dell'utilizzazione della denominazione « Nuova Compagnia di Canto Popolare » o di qualsiasi altra con essa confondibile, con la pubblicazione dell'emananda ordinanza su due quotidiani ed un settimanale, a tiratura nazionale, per due domeniche non consecutive e con caratteri doppi rispetto al normale.

3. Affinché fossero dati i provvedimenti del caso in ordine alla pendenza dinanzi a giudici diversi dello stesso Ufficio del presente procedimento cautelare e del giudizio ordinario avviato ad istanza dei sigg. Vetere e Sfogli, gli atti del presente procedimento venivano rimessi dal giudice designato al Presidente del Tribunale, che li restituiva senza assumere iniziative al riguardo.

Nel corso dell'istruttoria venivano prodotti documenti e interrogate liberamente le parti.

Atteso che con la memoria di costituzione i sigg. Sfogli e Vetere prefiguravano la proposizione, nel giudizio di merito, di una domanda tesa alla declaratoria di nullità del cennato marchio (domanda che tuttavia non risulta inserita nella citazione in atti), il giudice designato — ai sensi dell'art. 71 c.p.c. in relazione al combinatop disposto degli artt. 70, comma 1, c.p.c. e 58 r.d. n. 929/1942 e comunque all'art. 70, ult. co., c.p.c. — ordinava la comunicazione degli atti al P.M., che restituiva gli stessi in data 22 novembre 1996.

In data 19 novembre 1996 le parti depositavano note illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. Va, anzitutto, ritenuta l'ammissibilità, oltre che dell'istanza ex art. 700 c.p.c. avanzata dal Mauriello, in proprio e nella dichiarata qualità, anche della istanza cautelare, sempre ai sensi dell'art. 700 c.p.c., avanzata dai sigg. Sfogli e Vetere in via riconvenzionale.

Il giudice della cautela adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c. può infatti conoscere anche della riconvenzionale, spiegata dal resistente nei confronti del ricorrente, sempre volta ad ottenere provvedimenti d'urgenza (cfr. sul punto Cass. 24 giugno 1994 n. 6103, mass.).

La competenza del giudice adito, designato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 669-ter, ult. co., c.p.c. per la trattazione del ricorso principale, a pronunciare sulla riconvenzionale cautelare, poi, non trova impedimento nella pendenza, innanzi ad altro giudice di questo Tribunale, di un procedimento di merito, instaurato con citazione notificata anteriormente alla proposizione della riconvenzionale cautelare medesima, avente ad oggetto la declaratoria di nullità o comunque di estinzione dell'Associazione NCCP o, in subordine, di invalidità della delibera assembleare in data 23 settembre 1996.

Difatti, diversamente da quanto sostenuto dai resistenti (che hanno all'uopo citato un minoritario precedente di un giudice di merito, peraltro relativo a fattispecie connotata da diversità di *personae* tra giudizio cautelare e giudizio di merito pendente), non risponde ad una corretta interpretazione dell'art. 669-quater c.p.c. ritenere che vi sia causa pendente per il merito (e quindi il ricorso cautelare debba essere proposto al giudice istruttore della stessa) solo quando vi sia identità di elementi identificativi (nell'accezione di cui all'art. 273 c.p.c.: *personae*, *petitum*, *causa petendi*) tra i procedimenti, essendo necessario soltanto che fra la domanda cautelare e la lite in corso sussista un rapporto di « *inerenza attuale* », nel senso che questa, cui devono partecipare tutte le parti del procedimento cautelare (cfr. ad es. Cass. 5043 del 9 giugno 1987), deve solo comprendere l'accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. (cfr. ad es. Cass. n. 2339 del 5 marzo 1987; Cass. n. 10554 del 23 ottobre 1993; Cass. n. 12765 del 23 dicembre 1993; e, soprattutto, Cass. n. 9740 del 17 novembre 1994, che — ad es. — riconosce l'inerenza attuale tra l'istanza cautelare tesa all'attivazione di un impianto di riscaldamento e l'azione di merito di risoluzione del contratto di locazione).

Nel caso di specie, pur sussistendo indubbiamente il predetto rapporto di inerenza tra la istanza cautelare riconvenzionale spiegata dai sigg. Sfogli e Vetere ed il giudizio di merito dagli stessi instaurato contro il Mauriello, l'Associazione NCCP, Trampetti e Areni, cionostante il giudice adito (che pur aveva rimesso gli atti al capo dell'Ufficio affinché desse i provvedimenti ordinatori opportuni, ma ciò senza esito e con acquie-

scenza successiva delle parti) non può, quanto alla riconvenzionale, dichiararsi incompetente a favore del giudice istruttore della causa di merito, in quanto la ripartizione dei procedimenti all'interno di un medesimo Ufficio giudiziario non incide sulla competenza ma riveste esclusivo carattere amministrativo, per cui tutti i giudici dello stesso Ufficio mantengono inalterata l'unità funzionale dei poteri giurisdizionali di esso (in tal senso, ad es., in una fattispecie assai simile è stato ritenuto inammissibile il regolamento di competenza avverso un provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso da un pretore non competente per la causa di merito, in atto pendente davanti ad altro giudice dello stesso Ufficio: Cass. n. 3347 del 21 maggio 1980; e cfr., per un panorama più generale, Cass. SS.UU., 7 febbraio 1994, n.1238).

Rimane da esaminare se il mantenimento dinanzi a due giudici dello stesso Ufficio della riconvenzionale cautelare e della causa pendente per il merito possa configurare una nullità attinente alla costituzione del giudice (pure astrattamente ammessa dalla cennata giurisprudenza e da parte della dottrina, specie allorché le modalità di riparto interno degli affari siano disciplinate da norme di legge), come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Tale ipotesi pare però esclusa dal fatto che, mentre nessuna disposizione di legge disciplina espressamente la fattispecie, unico provvedimento adottabile dal Presidente del Tribunale sarebbe stato — in riferimento diretto o analogico all'art. 274 c.p.c. 6 quello della riunione dei procedimenti con la designazione di un unico giudice per la cautela o il merito. Non avendo il capo dell'Ufficio ritenuto possibile adottare un siffatto provvedimento ordinatorio, ed avendo restituito il procedimento cautelare al giudice designato per la trattazione del giudizio cautelare, nessuna nullità potrebbe conseguire ad un provvedimento quale quello ex art. 274 c.p.c., che per pacifica giurisprudenza ha natura discrezionale.

Pare allora doversi notare solo incidentalmente come, non essendo stati al momento della proposizione della istanza riconvenzionale designati né la sezione né il giudice istruttore della causa di merito (cfr. attestato di cancelleria in atti), il provvedimento presidenziale di rimessione del procedimento in data 5 novembre 1996 comunque fonderebbe la legittima costituzione di questo giudice designato, trattandosi di provvedimento equipollente a quello di cui all'art. 669-*quater*, c.p.v., c.p.c.

2. Quanto al merito delle contrapposte istanze cautelari, le complesse vicende che hanno interessato la NCCP sono state nella loro integralità richiamate dalle parti, anche attraverso la produzione di copiosa documentazione.

2.1. È incontestato tra le parti che il complesso artistico che avrebbe poi assunto la denominazione di « Nuova Compagnia di Canto Popolare » sia nato « nel 1966 o forse anche prima » (cfr. interrogatorio libero sig. Mauriello); la scelta del nome NCCP, su idea dell'artista Carlo d'Angiò, intervenne in occasione della preparazione di uno spettacolo nel 1967-1968. Giovanni Mauriello ne fu tra i fondatori unitamente, tra gli altri, ad Eugenio Bennato (cfr. interrogatorio sig. Mauriello e schema esplicativo doc. n. 31 in prod. Sfoli-Vetere). Fausta Vetere, su invito del M.^o Roberto De Simone che aveva assunto la direzione artistica del gruppo, entrò a far parte del gruppo stesso nel 1970 (cfr. interrogatorio libero sig.ra Ve-

tere), mentre Corrado Sfogli vi si aggiungerà più tardi, nel 1976 (cfr. doc. n. 31 cit.).

Dopo una prima fase pionieristica, l'« ensemble » raggiungeva agli inizi degli anni '70 una notorietà tale da vederne la partecipazione a spettacoli televisivi e, nel 1972, al Festival di Spoleto (cfr. interrogatorio libero sig. Mauriello). I proventi dell'attività del gruppo divenivano, probabilmente (cfr. *infra*), sufficienti a costituire la sola fonte di reddito dei suoi componenti (cfr. interrogatorio libero del sig. Mauriello); prescindendo dal *quantum*, è comunque incontestato tra le parti che — anche prima della costituzione dell'Associazione NCCP nel 1974 — ciascun membro del gruppo prelevava per sé una quota percentuale degli introiti, destinandosi un'altra aliquota ad un « fondo cassa » (cfr. interrogatorio sig. Mauriello).

2.2. Le parti, invece, sono apparse in disaccordo quanto all'indicazione delle finalità in vista delle quali nel 1974 fu, tra i componenti del gruppo già come sopra organizzato, costituita l'Associazione NCCP.

Il sig. Mauriello, in sede di interrogatorio, ha indicato tali finalità nell'esigenza di regolarizzare la veste legale, con conferimento della denominazione NCCP, di cui i più anziani componenti si ritenevano depositari, ad un ente *senza scopo di lucro* cui potessero partecipare anche agli artisti di più recente aggregazione; tale ente sarebbe stato destinato proprio a gestire l'utilizzo della « denominazione » come se si trattasse — ha dichiarato il sig. Mauriello — di una « donazione » relativa al diritto di partecipazione.

La sig.ra Vetere invece ha fatto risalire agli anni '70-'71 l'esigenza, manifestatasi nel gruppo ad iniziativa di Giulio Baffi, ... una formalizzazione alla compagine musicale, ed ha ricollegato la costituzione dell'Associazione alla circostanza che, ... rappresentazione di una « Cantata dei Pastori » al Teatro S. Ferdinando nel 1974, tale veste giuridica era necessaria per ottenere dei contributi da enti pubblici. La sig.ra Vetere ha ricondotto l'oggetto dell'Associazione al perseguimento di una funzione di « impresario ».

2.3. Al riguardo, si evince dai documenti in atti che l'Associazione Nuova Compagnia di Canto Popolare fu costituita per atto per Notar Licenziati in data 27 giugno 1974 (in prod. Sfogli-Vetere), nella forma di « *associazione artistico-culturale tra professionisti* » (cfr. premessa del rogito), avente ad oggetto la ricerca e la diffusione dei canti e della cultura popolare del Meridione « attraverso spettacoli, partecipazioni a trasmissioni radio-televisive, incisioni discografiche ed ogni altra possibile forma di diffusione » (cfr. art. 2); i costi sostenuti dagli associati per il raggiungimento delle finalità predette sarebbero stati « prelevati dai proventi derivanti dall'attività della Nuova Compagnia di Canto Popolare e l'eventuale differenza risultante alla fine di ciascun anno » sarebbe stata « distribuita tra i partecipanti in parti uguali » (art. 4); l'eventuale associato che fosse receduto dall'Associazione avrebbe avuto « diritto di conseguire la propria quota degli eventuali utili maturati sino alla data del recesso » (art. 9); l'eventuale residuo attivo derivante dalla liquidazione dell'Associazione sarebbe stato distribuito e devoluto giusta deliberazione presa a maggioranza dei tre quarti degli associati (art. 12).

I patti associativi, giusta dichiarazione del sig. Mauriello contenuta in ricorso, vennero dapprima modificati con atto del medesimo Notaio Li-

cenziati in data 11 ottobre 1974 (non prodotto dalle parti) e, poi, con atto sempre pel medesimo ministero notaire in data 25 ottobre 1974.

In quest'ultimo rogito del 25 ottobre 1974 (in prod. Mauriello) si fa riferimento espressamente all'esigenza di modificare gli artt. 2, 4, 9 e 12 (sopra cennati) del rogito del 27 giugno 1974, senza che peraltro si faccia alcuna menzione dei patti consacrati alcuni giorni prima nel diverso rogito dell'11 ottobre 1974.

All'art. 2, recante la statuizione dello scopo associativo, si introduce la significativa modificazione per cui lo scopo stesso veniva attuato « *senza perseguire scopi di lucro* »; all'art. 4, mentre si conferma che i costi sostenuti dagli associati per il raggiungimento delle finalità associative sarebbero stati « prelevati dai proventi derivanti dall'attività della Nuova Compagnia di Canto Popolare », si elimina la previsione per cui « l'eventuale differenza risultante alla fine di ciascun anno » avrebbe potuto essere « distribuita tra i partecipanti in parti uguali »; si aggiungono tra le fonti di finanziamento per l'Associazione gli « eventuali contributi concessi da privati, dallo Stato e da Enti pubblici in genere »; all'art. 9 al recedente dall'Associazione si riconosce il diritto, anziché alla quota d'utile maturata, « quanto gli compete a titolo di cachet per la propria opera prestata »; all'art. 12, infine, viene eliminata la previsione relativa alla distribuzione tra gli associati del residuo attivo di liquidazione.

2.4. In sede di interrogatorio libero, nel corso del quale sono state sottoposte al commento del sig. Mauriello le clausole del rogito del 25 ottobre 1974, il ricorrente (che pure — come detto — per il periodo precedente la costituzione dell'Associazione aveva affermato la redditività dell'iniziativa artistica, ricordando anche la prima produzione discografica) ha, invece, dichiarato che all'epoca della costituzione dell'Associazione i proventi della NCCP erano pari alle spese, tanto che egli aveva necessità svolgere anche una diversa attività di lavoro dipendente. Le retrocessioni di quote degli introiti corrisposte agli associati sarebbero state corrispondenti, all'incirca, alle spese da questi sostenute. Anche in ordine all'accento contenuto nell'art. 9 del rogito alla corresponsione di « cachet » ai recedenti, il Mauriello — che pure ha riconosciuto che forse sulla base di tale patto fu transattivamente corrisposta ad Eugenio Bennato una somma di denaro in occasione del suo recesso — ha accreditato un'interpretazione della clausola come riferita ad una sorta di « buonuscita », e non a veri e propri « cachet ».

2.5. In epoca imprecisata, ma anteriore al 1° novembre 1975 (cfr. art. 18), gli artisti Areni, Barra, Bennato, Mauriello, Trampetti e Vetere, qualificandosi « componenti il complesso denominato NCCP », sottoscrivevano in proprio un contratto di registrazioni in esclusiva nei confronti della società discografica EMI Italiana S.p.A., a valere sino al 31 marzo 1979 (cfr. doc. 35 in prod. Sfogli-Vetere).

2.6. In data 6 settembre 1976, il sig. Mauriello, in proprio (e non nella qualità di rappresentante legale dell'Associazione), presentava all'Ufficio competente del Minindustria domanda di primo deposito del marchio da registrarsi « Nuova Compagnia di Canto Popolare ». La domanda veniva respinta ed archiviata (cfr. visura Banca Dati Nazionale Marchi, doc. 32 in prod. Sfogli-Vetere).

Nel corso dell'interrogatorio libero, il sig. Mauriello — nell'affermare che la registrazione del marchio era stata in effetti posta in essere a favore dell'Associazione — ha ricondotto tale iniziativa al timore che vi potessero essere delle pretese sul nome del gruppo da parte del Bennato, che ne era fuoriuscito.

2.7. Con rogito per Notar Mazzocca in data 19 marzo 1979 (di poco precedente la scadenza del contratto EMI) veniva costituita, tra tutti i 5 componenti dell'Associazione NCCP dell'epoca (Nunzio Areni, Giovanni Mauriello, Patrizio Trampetti, Fausta Vetere e Corrado Sfogli) ed un numero eguale di loro congiunti, una « società cooperative di produzione e lavoro a responsabilità limitata denominata la Nuova Compagnia di Canto Popolare », che eleggeva a scopo statutario « la produzione e la distribuzione di dischi, ..., l'organizzazione di festivals ... la produzione, coproduzione o partecipazione all'attività radiotelevisiva, cinematografica, teatrale e audiovisiva ... ». All'art. 32 dello statuto veniva disciplinata la retribuzione dei soci per l'attività prestata, in riferimento anche ai contratti collettivi di lavoro.

Non è contestato tra le parti che l'inserimento nella compagine sociale di soggetti diversi da Nunzio Areni, Giovanni Mauriello, Patrizio Trampetti, Fausta Vetere e Corrado Sfogli fu divisato al solo scopo di raggiungere il numero di soci previsto (evidentemente dall'art. 22 d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 e succ. mod.), tanto che gli ulteriori soci non percepivano alcuna somma prelevata sugli introiti; la scelta della veste di cooperativa è stata ricondotta dalle parti all'esigenza di creare un soggetto che potesse scritturare altre persone e di ottenere benefici fiscali e sovvenzioni ministeriali (cfr. interrogatori liberi sig. Mauriello e Sig.ra Vetere).

2.8. Dall'esame del libro verbali dell'Associazione, prodotto in copia autentica dal sig. Mauriello, si evince che, dopo una serie di riunioni assembleari frequenti negli anni '75-'76, l'assemblea dell'Associazione NCCP ebbe a riunirsi, con certezza, soltanto in data 22 settembre 1979 (dopo, cioè, la costituzione della Cooperativa) per l'accettazione delle dimissioni di Giuseppe Barra, presentate con lettera 20 settembre 1979.

È dubbio, invece, se l'assemblea effettivamente ebbe a riunirsi in data 5 settembre 1983 per l'accettazione delle dimissioni di Nunzio Areni; il relativo verbale, recante apparentemente le sottoscrizioni di Mauriello, Sfogli e Vetere, è stato infatti contestato nelle firme e nel contenuto dai sigg. Sfogli e Vetere. Il Mauriello, nel corso dell'interrogatorio, nel ribadire l'effettività della riunione, ha dichiarato che la stessa era stata finalizzata ad estromettere l'Areni, che non si esibiva più col gruppo, pur in assenza di sue reali dimissioni.

I successivi verbali delle presunte riunioni assembleari in data 24 settembre 1985, 8 agosto 1988, e 17 gennaio 1992 (tutte aventi ad oggetto principale l'utilizzo del nome da parte della Cooperativa, della s.r.l., e dello stesso gruppo musicale Mauriello, Sfogli e Vetere) recano, poi, le sottoscrizioni dei soli Mauriello e Trampetti; nele prime due delibere il Mauriello si sottoscrive con la dizione « anche per delega di Corrado Sfogli e Fausta Vetere », delega che questi ultimi hanno negato di aver rilasciato. Nel verbale del 17 gennaio 1992 si invita l'amministratore Mauriello a cancellare la partita IVA, salvo successiva riattivazione, stante l'assenza allo stato di attività patrimoniali.

2.9. Dai documenti in atti (nn. 14-22 in prod. Sfogli-Vetere) si desume poi che, almeno quanto ai redditi dell'Associazione dal 1980 al 1986 e dal 1988 al 1989, le relative dichiarazioni, presentate dal Mauriello quale rappresentante all'Amministrazione finanziaria, non evidenziano alcun reddito, talora precisandosi con espressa annotazione che l'Associazione stessa non aveva esercita alcuna attività ... dichiarazioni stesse venivano redatte utilizzando in mod. 750, riferito alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle associazioni fra artisti o professionisti.

In tali dichiarazioni l'Associazione veniva sempre indicata quale composta dai sigg. Mauriello, Sfogli, Vetere, Trampetti e Areni dichiarati partecipanti in quote partitarie all'imputazione dei redditi.

Solo in data 31 dicembre 1992 sarebbe stata denunciata dal Mauriello, ai fini IVA, la cessazione dell'attività (dichiarata come « Attività Teatrale Musicale ») dell'Associazione tra professionisti NCCP.

2.10. In data 19 marzo 1981 la Cooperativa, in veste di produttore discografico, rappresentata dall'Areni, stipulava un contratto (doc. 4 in prod. Sfogli-Vetere) con la Panarecord S.p.a. con cui la prima concedeva alla seconda società, contro compenso a percentuale sui prezzi netti di vendita dei prodotti, il diritto esclusivo di procedere allo sfruttamento commerciale di tutte le proprie registrazioni in tutto il mondo, in particolare attraverso la produzione e la distribuzione di dischi e nastri.

2.11. Nel periodo 1985-1989 l'attività collettiva del complesso artistico NCCP conosceva una stasi, dedicandosi i componenti ad attività individuali (in particolare lavorando il Mauriello e la Vetere con il M.^o De Simone - cfr. interrogatorio libero sig. Mauriello).

Dal 31 marzo 1989 la Cooperativa (al dichiarato fine di prevenire eventuali contestazioni di ordine fiscale - cfr. interrogatorio libero sig. Mauriello) veniva posta in liquidazione volontaria; della stessa solo in data 26 aprile 1996 sarebbe stato depositato il bilancio finale di liquidazione (cfr. visura Uff. Reg. Imprese doc. 6 prod. Sfogli-Vetere).

2.12. Su proposta dell'Areni, che veniva a ricompattare sotto la sua guida organizzativa il gruppo, pur senza far più parte del complesso musicale (cfr. interrogatori liberi sigg. Mauriello e Sfogli), in data 7 giugno 1989 per rogito per Notar Giusti (non versato in atti, ma il cui contenuto è parzialmente desumibile dalla visura Uff. Reg. Imprese doc. 7 prod. Sfogli-Vetere) veniva costituita — tra soci non noti, ma tra i quali non figurava il Trampetti che era receduto dal gruppo, e detenendovi i sigg. Mauriello, Sfogli e Vetere solo il 5% ciascuno delle quote — la s.r.l. Nuova Compagnia di Canto Popolare, della quale inizialmente era amministratore unico il sig. Mauriello, cui dopo poco subentrava Gisolfi Anita, moglie dell'Areni. L'oggetto sociale era riferito all'organizzazione di tutto quanto necessario come mezzi e servizi per la produzione di spettacoli, alla produzione ed alla distribuzione di dischi e altro, all'organizzazione di festival, ecc. (cfr. visura cit.).

2.13. In epoca non nota i sigg. Mauriello, Sfogli e Vetere cedevano le proprie quote della s.r.l. che, giusta quanto dichiarato dal sig. Mauriello, all'epoca non era incorsa in alcun inadempimento rispetto ai creditori.

In data 25 maggio 1992, tuttavia, veniva presentato dalla Finercom S.p.A. ricorso per la dichiarazione del fallimento della s.r.l., che con deliberazione del 4 giugno 1992 cambiava denominazione in quella di « Organizzazioni Teatrali Musicali Italiane s.r.l. » (cfr. visura doc. n. 6 cit.), sotto la quale denominazione la società veniva dichiarata fallita giusta sentenza di questo Tribunale n. 266/93 del 24 febbraio 1993.

Pochi mesi prima, in data 30 gennaio 1992, il Mauriello, sempre in proprio, aveva depositato nuova domanda di primo deposito del marchio NCCP, in ordine al quale veniva rilasciata dall'UPICA di Napoli la brevettazione in data 11 maggio 1995 (cfr. doc. 33 in prod. Sfogli-Vetere). Il Mauriello — nel corso dell'interrogatorio libero — ha ricondotto tale iniziativa (peraltro definita di rinnovo del deposito) ai « bisticci » nel frattempo insorti con l'Areni.

2.14. Con atto per Notar Trapanese in data 31 gennaio 1991 (allorché cioè la denominazione NCCP era ancora in capo alla s.r.l.) tra i sigg. Mauriello, Sfogli e Vetere per quote paritarie era stata intanto costituita la società « Medina Music s.r.l. », avente ad oggetto l'organizzazione di tutto quanto necessario come mezzi e servizi per la produzione di spettacoli, la produzione e la distribuzione di dischi e altro, l'organizzazione di festivals, ecc. L'art. 12 dello statuto disciplinava il riparto degli utili tra i soci.

La Medina Music s.r.l., attraverso scambio di lettere, nell'ottobre '91 stipulava con la CGD - Compagnia Generale del Disco - S.p.a. un contratto di registrazioni in esclusività (cfr. lettera CGD in data 10 ottobre 1991, doc. n. 10 in prod. Sfoglio-Vetere, nonché fax 16 novembre 1995, *ibidem*). Non essendo contestata la conclusione del contratto come dalla lettera in atti, deve ritenersi che, in conformità della premessa (in part. punti A e C), il contratto fu sottoscritto anche da parte degli artisti indicati come componenti del complesso NCCP (Vetere, Sfogli e Mauriello), i quali consentirono a « che il nome del complesso rimarrà comunque acquisito a quello o quei componenti che rimarranno con la CGD ». All'art. 4.01 veniva pattuito il compenso percentuale a favore della s.r.l. sul prezzo del venduto.

Con scrittura privata in data 6 aprile 1995 (cfr. doc. 11 prod. Sfoglio-Vetere) la s.r.l. Medina Music, qualificandosi impresario del gruppo musicale NCCP, conveniva con l'agenzia Musica s.r.l. l'organizzazione da parte di quest'ultima di un tour di almeno 25 spettacoli in Italia e all'estero.

2.15. Nel corso del 1995, a dire del M.^o Sfogli (cfr. interrogatorio), insorsero dissidi tra esso Sfogli e la Vetere, da un lato, ed il sig. Mauriello, dall'altro, dovuti al disvelamento, ad opera di un terzo, dell'intervenuto deposito da parte del Mauriello del marchio all'insaputa di essi Sfogli e Vetere. Avrebbe dichiarato il Mauriello che il marchio era la sua unica difesa nei confronti degli altri componenti il gruppo.

Sempre in sede di interrogatorio, i sigg. Sfogli e Vetere hanno dichiarato di avere appreso solo di recente dell'organizzazione da parte del Mauriello, sempre all'insaputa di essi resistenti, di una tournée in Francia con inizio il 16 novembre 1996. Hanno altresì dichiarato che dell'Associazione essi non avevano più sentito parlare dal 1978.

2.16. Il Mauriello, che ha affermato la perdurante operatività dell'Associazione, ha dichiarato che la tournée in Francia era stata da lui stesso

organizzata quale rappresentante legale dell'Associazione medesima. Dopo l'assemblea di settembre 1996, il Mauriello avrebbe chiesto aiuto al gruppo di Eugenio Bennato affinché lo stesso potesse partecipare, sotto la denominazione NCCP, alle iniziative originariamente programmate anche in vista della collaborazione di Sfogli e Vetere.

In tale ottica il Mauriello ha spiegato l'inserimento di nominativi del gruppo del Bennato nell'opuscolo illustrativo delle manifestazioni della stagione 1996-1997 del teatro della città francese di Vienne (doc. in prod. Sfogli-Vetere, s.n.).

A dire del Mauriello, il dissidio insorto è da ricondursi all'allontanamento da parte del compositore Sfogli, negli ultimi tempi, dalle linee stilistiche tradizionali della NCCP. « Essendo rimasti in tre, i sigg. Sfogli e Vetere in qualche modo detenevano il potere » — ha dichiarato il Mauriello, che a tale situazione ha ascrivito il proprio « disagio ».

3. Ricostruite come sopra le vicende del complesso artistico NCCP emerse dalla sommaria istruttoria documentale e dagli interrogatori delle parti, vanno affermati i seguenti principi di diritto cui il Tribunale intende conformare le decisioni in ordine alle contrapposte istanze cautelari.

3.1. Va anzitutto richiamato come le convenzioni mediante le quali più artisti formano gruppi con lo scopo di svolgere attività artistica comune sono state pacificamente riconosciute dalla giurisprudenza come giuridicamente rilevanti.

Già pochi anni dopo l'entrata in vigore del codice del 1942, che ha ridisciplinato la materia delle persone giuridiche e delle società non personificate, con una famosa sentenza un giudice di merito, nell'esaminare la natura giuridica di un contratto che dava vita ad un raggruppamento di pittori e scultori, in vista della predisposizione comune di mostre, se da un lato ne escludeva la configurazione di società (ciò in quanto, nel caso di specie, mancava l'impegno a dividere gli utili) e di associazione non riconosciuta (se non altro per essere concorrente, con scopi ideali, anche quello di accreditare l'attività artistica dei contraenti, con riflessi economici) e lo qualificava contratto innominato, dall'altro affermava doversi fare ricorso alle norme dettate in materia di società ed associazioni, istituiti comunque civini, per regolare i rapporti che le parti non avevano espressamente regolato (Trib. Firenze, 1° aprile 1947, Medici del Vascello c. Rosai).

Successivamente, ed in specifico riferimento ad attività di orchestre o complessi musicali, una vasta giurisprudenza, soprattutto di merito, aveva affermato che, ogni qualvolta gli orchestrali si fossero obbligati tra loro, sussistendo un *affectio societatis*, a conferire la propria opera (avente connotazione di produzione di servizi) per l'esercizio in comune dell'attività professionale (prestazione personale avente rilevanza patrimoniale e per tanto rientrante nel concetto di conferimento), allo scopo di dividerne gli utili, si realizzava un contratto sociale, da inquadrarsi nello schema legale della società semplice o della società in nome collettivo irregolare (cfr., *ex plurimus*, Cass. pen. 31 maggio 1961, ric. Mattarello; Trib. Milano 9 ottobre 1969, Macchia c. s.n.c. Kansas [caso « Camaleonti »]; Trib. Milano, 9 aprile 1970, Waechter c. Sansoni [caso « New Dada »]; Pret. Torino 30 giugno 1986, Carluccio c. Tamagno; Trib. Catania 22 giugno 1994, De Martini c. Ruggiero).

A conferma della data configurazione, veniva notato da alcuni dei predetti giudicanti come la stessa legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) alluda all'organizzazione in società dei complessi orchestrali e corali, laddove nell'art. 84, comma 2, dispone che il c.d. equo compenso « per il complesso orchestrale e corale è corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'ente o della società in cui esso è organizzato ».

La Suprema Corte, dal canso suo, occupandosi in particolare delle problematiche afferenti l'obbligo contributivo ENPALS (che, ex artt. 4 e 5 del d.l.c.p.s. 16 luglio 1947 n. 708, ratificato — con modificazioni — con legge 29 novembre 1952 n. 2388, grava interamente sulle « imprese » presso le quali i lavoratori dello spettacolo prestano la loro opera), ha esaminato la natura dei complessi musicali contemporaneamente *ab intra*, in riferimento cioè alla qualificazione giuridica di tali entità organizzative, e *ab extra*, in riferimento cioè alle figure negoziali che possono intercorrere tra l'entità collettiva, da un lato, e, dall'altro, gli stessi artisti ovvero gli impresari o gli organizzatori di spettacoli: in tale ottica, è stato ritenuto che occorre tener conto delle concrete caratteristiche delle singole fattispecie, in quanto la posizione degli orchestrali può essere ora di lavoratori dipendenti del gestore di un locale ove si svolgono spettacoli, ora di dipendenti dell'impresario che li organizza e ne offre il servizio al gestore del locale, ora, infine, di componenti e — nello stesso tempo — lavoratori subordinati di una società da loro stessi costituita (cfr. ad es. Cass. n. 4327 del 3 luglio 1981 e n.2316 del 15 aprile 1982).

Unica divaricazione ravvisabile nelle cennate pronunce giurisprudenziali, anche in riferimento ad un'autorevole ma isolata opinione dottrinale, attiene alla qualificazione o meno dei gruppi societari quali imprenditori commerciali; qualificazione, questa, che ha formato oggetto di indagine al fine di valutare l'applicabilità o meno ai casi di specie della disciplina della concorrenza sleale (questione questa non direttamente rilevante nella fattispecie in esame). Può, sul punto, esser solo richiamato come — a fronte dell'indirizzo per cui i complessi musicali non sarebbero imprese, pur in presenza dello svolgimento di un'attività economica, diretta a produzione di servizi, a scopo di lucro e professionalmente, e ciò per essere mancante il requisito dell'organizzazione — sia stato notato da un giudice di merito che attualmente l'apporto del professionista nel complesso non è più dell'organizzazione — sia stato notato da un giudice di merito che attualmente l'apporto del professionista nel complesso non è più circoscritto soltanto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involge una prevalente opera di organizzazione di fattori produttivi (Trib. Catania, cit.; e cfr. altresì Cass. 13 febbraio 1993 n. 1816 che, incidentalmente, afferma che l'attività volta a mantenere efficienti gli strumenti musicali di un complesso è strumentale allo svolgimento dell'attività di musicista e riferibile « ad aspetti organizzativi tipici dell'imprenditore »).

La qualificazione di impresa commerciale dei complessi canori e musicali — che comunque, ad avviso di questo giudicante, va effettuata caso per caso al fine di apprezzare la ricorrenza in concreto dei connotati di cui sopra — rileva altresì al fine di inquadrare tali raggruppamenti, quando manchi — come di regola — l'iscrizione nel registro delle imprese, all'interno della figura della società semplice (non avente ad oggetto lo svolgimento di attività commerciale e, quindi, non tenuta all'iscrizione nel registro) ovvero della società commerciale c.d. di fatto; ciò in

relazione alla circostanza che, dovendo le società commerciali costituirsi *ex art.* 2249 c.c. in uno dei tipi regolati dai capi III ss. del tit. V del libro V del c.c. medesimo, fra i quali non è inclusa la società semplice, la società non costituita in una di tali forme che svolga attività di complesso musicale (ove ritenuta imprenditore commerciale) debba essere qualificata come società in nome collettivo irregolare, pur sempre soggetta a norma dell'art. 2297, comma 1, c.c. alla disciplina dettata per le società semplici.

Alla luce di tale identità di disciplina, parte della giurisprudenza sopra richiamata ritiene inopportuno soffermarsi sulla distinzione tra società semplice e società in nome collettivo irregolare, specie allorquando, come nel caso di specie, si controverta semplicemente in ordine all'utilizzo della denominazione del gruppo, la cui tutela è in ogni caso la stessa.

3.2. A prescindere, infatti, da tali specificazioni, si è ritenuto che, se il complesso è un'entità societaria, la denominazione sotto la quale esso si presenta altro non è che la sua ragione [o denominazione] sociale, che come tale spetta al gruppo-società, restando di sua esclusiva pertinenza quando alcuno degli ex-soci se ne allontani o ne venga escluso (Trib. Milano 9 aprile 1970, cit.). Non rileva, al riguardo, come rilevato in dottrina, la circostanza che l'adozione di una ragione sociale da parte della società semplice non sia espressamente prevista dagli artt. 2251 ss. c.c.

Quale primo corollario, ne deriva che l'adozione della detta ragione sociale per contraddistinguere altro complesso rientra (ove ritenuta la qualificazione del gruppo di artisti come impresa) nel combinato disposto degli artt. 2567 e 2564 c.c., per cui, stante l'identità di attività e la confondibilità, deve essere inibitorio all'altro complesso l'uso della denominazione del primo (Trib. Milano 9 aprile 1970, cit.).

Quale ulteriore conseguenza, è stato ritenuto (cfr. Trib. Milano 9 aprile 1970 cit.) che il deposito come marchio della denominazione della società in cui si articola il complesso musicale integra una palese violazione del divieto di usurpazione posto dall'art. 14 r.d. 929/1942 (oggi art. 21 dopo le modifiche introdotte dal d.lg. n. 480/92), cui consegue la non brevettabilità come marchio per contrarietà alla legge (art. 18) e la nullità del brevetto ove concesso (art. 47 n. 2).

3.3. Dovendosi affermare da parte del Tribunale — alla luce di quanto precede, e prescindendo dalla qualificazione della società — la tutelabilità quale « denominazione sociale » del nome di gruppi artistici organizzati in società, va tuttavia menzionato che secondo altre pronunce, che pur non escludono la qualificazione quali società dei complessi musicali, la denominazione di un gruppo sarebbe altresì riconducibile per analogia allo pseudonimo (per qualche accenno, Pret. Torino 30 giugno 1986, cit.).

Tale inquadramento sistematico è stato accolto in una pronuncia resa da un giudice francese (Trib. Tarascona 5 novembre 1993, Baliardo c. Bouchiki [caso « Gipsy Kings »] che cita anche un precedente), in riferimento cioè ad un ordinamento giuridico che condivide con il nostro i fondamentali principi civilistici. Con detta sentenza si è ritenuto che, indicando lo pseudonimo il gruppo ..., lo stesso si integra indivisibilmente nei diritti della personalità dei componenti del complesso musicale, per cui può essere ... solo da coloro che hanno ricevuto il consenso unanime del gruppo, rilevando un rifiuto del consenso non ispirato l'interesse generale del gruppo quale abuso di diritto, che legittima il ricorso all'auto-

rità giudiziaria. La cennata sentenza francese ha costituito punto di riferimento di provvedimenti cautelari emessi, nel quadro del medesimo contenzioso, dal Trib. di Milano (cfr. ad es. ord. 24 marzo 1994, Bouchiki c. Baliardo).

Riecheggiando tale indirizzo, è stato affermato che il nome del complesso può individuare non soltanto il gruppo formato dai singoli artisti, ma è « idoneo a identificare, per mezzo del gruppo musicale, anche le personalità artistiche dei singoli componenti », le cui personalità ed immagini spesso risultano prevalenti rispetto agli aspetti puramente artistici delle realizzazioni; la denominazione, allora, assume la natura di « pseudonimo collettivo », in grado di individuare anche ciascun singolo componente (Trib. Velletri, ord. 14 luglio 1994, Abbatini c. D'Orazio e Sony Music [caso Vernice]).

Da ciò deriverebbe il corollario che a ciascun componente del gruppo, contitolare dello pseudonimo, spetterebbe il diritto di vedere inibita, ex art. 9 c.c., l'utilizzazione della denominazione da parte di un artista singolo o da parte del gruppo composto diversamente (così Trib. Velletri, cit.).

La cennata ricostruzione, siccome formulata in termini di generale applicabilità a tutte le fattispecie di gruppo musicale, non convince.

3.4. Al riguardo, si richiama che, nel prestare adesione all'orientamento volto a riconoscere anche alle persone giuridiche ed addirittura agli enti non personificati un diritto alla propria denominazione — e, più in generale, ai propri segni distintivi — di natura analoga a quello relativo al nome delle persone fisiche, trattandosi di un *principium individuationis* del gruppo fra tutti gli altri soggetti e gruppi organizzati (cfr., ad es., per riferimenti, Pret. Roma, ord. 7 giugno 1971, ACLI c. Libere ACLI; Pret. Roma ord. 19 aprile 1972, FISNAL c. Ricciardi; Pret. Roma ord. 17 aprile 1972, ACLI c. FEDERACLI; Pret. Roma, ord. 23 marzo 1978, AIED c. De Marchi; nonché le recenti pronunce, relative a note scissioni di partiti politici, Trib. Roma, ord. 26 aprile 1991, PCI c. PDS e Trib. Roma ord. 23 marzo 1995, AN c. MSI; nonché, infine, in relazione alla valenza dell'ex art. 14 l. marchi, Cass. 12 luglio 1991 n. 7780 [caso WWF]), questo Tribunale ha specificamente già affermato che la predetta tutela accordata al nome dei gruppi sociali, pur non personificati, deve esser estesa anche alla denominazione utilizzata di fatto da tali entità (e ciò in applicazione analogica dell'art. 9 c.c., corrispondendo la denominazione di fatto delle entità collettive allo pseudonimo delle persone fisiche; cfr., sul punto, Trib. Napoli 6 giugno 1995, CAM Telefono Azzurro c. SOS Telefoni Azzurro, ove si accenna pure come al medesimo risultato, ottenuto sulla base di categorie afferenti ai diritti della personalità, si pervenga considerando, nel settore delle imprese e con riguardo alla sistematica dei beni immateriali, la tutela accordata alla ditta di fatto anche diversa da quella ufficiale).

Ciò posto, deve rimarcarsi come appaia fuor di luogo ricondurre alla categoria dello « pseudonimo collettivo » il fenomeno dell'identificazione di un gruppo musicale attraverso la sua denominazione primaria.

E ciò non tanto per la circostanza, puramente nominalistica, che tale locuzione — nell'accezione originaria (il « *Sanumelpseudonym* » della dottrina germanica) — suole designare il diverso fenomeno, frequente nel settore editoriale, della firma di una pluralità scritti seriali con uno pseudo-

nimo dietro il quale si celano autori diversi (fenomeno questo in nessun modo assimilabile all'attività musicale esplicita collettivamente da un complesso o da un'orchestra); quanto per il fatto, di importanza ben maggiore, che il concetto stesso di « pseudonimo » implica una relazione di alterità rispetto al « nome », con cui concorre all'identificazione del portatore. La pseudonimo, infatti, è un segno distintivo c.d. secondario rispetto al segno primario che è il nome, seppur avente pari forza identificatrice.

Se, dunque, la denominazione di un complesso musicale fosse uno pseudonimo, dovrebbe esistere un nome del gruppo, a cui esso pseudonimo si affianca o sovrappone; ciò che, evidentemente, è astrattamente immaginabile (cfr. l'ipotesi, relativa tuttavia ad altro settore operativo, esaminata da Trib. Napoli, cit.), ma che non corrisponde all'ordinarietà dei casi, in cui uno e un solo segno verbale designa l'entità collettiva musicale; segno cui — per la sua unicità — non potrà che riconoscersi la natura di « nome » o « denominazione », e che condivide con lo pseudonimo della persona fisica l'unica caratteristica (tipica, però, di tutti i c.d. « nomi sociali ») della libera sua scelta e modificabilità ad opera dei fondatori o dei soci/associati, a fronte invece dell'imposizione *ab extrinseco* del nome della persona fisica e del controllo statuale della sua modificazione in casi eccezionali.

Resta da esaminare l'ipotesi, la quale pare la più plausibile alla luce della cennata natura di segno secondario dello pseudonimo, che l'orientamento che individua uno pseudonimo c.d. « collettivo » nella denominazione dei gruppi musicali sottenda, in effetti, il riconoscimento che i segni primari sostituiti siano i nomi delle persone fisiche che compongono l'« ensemble ». Non è che non veda, tuttavia, come una siffatta ricostruzione si ponga del tutto al di fuori del riconoscimento, secondo l'*id quod plerumque accidit*, della qualifica di centro autonomo di imputazione di interessi in capo al complesso, considerandosi il complesso stesso come mera giustapposizione di singole persone fisiche, che — in luogo dell'utilizzo dei rispettivi nomi personali — sarebbero identificate (anche) da uno pseudonimo di gruppo, il quale non potrebbe identificare altro che quelle persone e solo quelle, di tal che, come detto, a ciascun componente del gruppo, contitolare dello pseudonimo, spetterebbe il diritto di vedere inibita, ex art. 9 c.c., l'utilizzazione della denominazione da parte di un artista singolo o da parte del gruppo composto diversamente (così Trib. Velletri, cit.).

In argomento, può qui solo notarsi come un siffatto indirizzo, ad onta della sua formulazione in termini generali, sembra poter trovare applicazione solo in casi eccezionali, nei quali, per l'impossibilità di ricondurre al fenomeno *lato sensu* associativo la formazione dell'« ensemble », effettivamente il segno prescelto designi le persone più che il gruppo (ciò che avviene, però, normalmente attraverso l'inserimento nel segno distintivo, ad es., del cognome degli artisti, ciò che di nuovo farà ricondurre la fattispecie all'utilizzo, seppure sintetico, del rione e non dello pseudonimo) e l'attività del gruppo stesso sia regolata da patti contrattuali (da valutarli caso per caso da parte del giudice di merito) a tal punto connotati *intuitu personae* da far escludere la possibilità di subentro di componenti del gruppo diversi da quelli originari; trovando, altrimenti, applicazione la regola generale — chi deve prestare adesione — per cui, se il complesso è un'entità societaria, la denominazione sotto la quale esso si presenta altro non è che la sua ragione sociale, che come tale spetta al gruppo-società,

restando di sua esclusiva pertinenza quando alcuno degli ex-soci se ne allontanò o ne venga escluso (Trib. Milano 9 aprile 1970, cit.).

4. Sulla base delle premesse che precedono, ritiene il Tribunale che siano stati acquisiti al procedimento sufficienti elementi per far ritenere, a livello di *fumus*:

a) che i componenti del noto « ensemble » artistico denominato NCCP siano da qualificarsi, dalle origini e sino ad oggi, soci e — nello stesso tempo — lavoratori subordinati di una società da loro stessi costituita (cfr. ad es. Cass. n. 4327 del 3 luglio 1981 e n. 2316 del 15 aprile 1982), titolare della denominazione « Nuova Compagnia di Canto Popolare », che da essa società è stata usata dalle origini fino ad oggi. Non rileva — richiamandosi al riguardo tutto quanto sopra affermato — stabilire in questa sede se si tratti o meno di impresa commerciale (per cui la stessa andrebbe qualificata, a seconda dei casi, società in nome collettivo irregolare o società semplice), attesa la sostanziale identità di tutela che va riconosciuta agli interessati nel caso di usurpazione della denominazione sociale;

b) che detta società, dapprima esistente soltanto di fatto, veniva formalizzata in data 27 giugno 1974 secondo lo schema — di natura societaria — dell'associazione tra professionisti, attraverso patti sostanzialmente riflettenti la volontà dei soci (cfr. *infra*); nel periodo successivo, tuttavia, attraverso la conclusione di contratti associativi/societari realizzati quali mezzo rispetto al fine di ottenere benefici, soprattutto fiscali, e di creare comunque centri di imputazione (talora solo apparentemente) autonomi ai quali riferire parte dell'attività posta in essere (ed in particolare quella tipica dell'« impresario » nel settore degli spettacoli e del produttore discografico), a detta società principale sottostante (che continuava ad avere ad oggetto lo svolgimento in comune dell'attività artistica, detenendo in proprio la denominazione sociale) venivano affiancati altri soggetti associativi/societari via via costituiti (da parte dei quali veniva cousata la denominazione NCCP, sino alla costituzione della Medina s.r.l. ed alla trasformazione della denominazione della s.r.l. NCCP). Non è necessario né possibile, in questa sede, sceverare in dettaglio le singole fasi di tale evoluzione: basterà al riguardo notare come, in taluni momenti, le entità di comodo costituite paiano riconducibili ad atti costitutivi in tutto o in parte simulati, sì che sembra lecito dubitare che si trattasse, nella realtà, di soggetti diversi rispetto alla società NCCP, di cui non pare corrispondente alla volontà dei soci l'apparente ampliamento della compagine sociale a taluni soci che fittiziamente comparivano nell'atto costitutivo); in talaltri momenti, i soggetti societari che si affiancavano alla società principale sembra abbiano vissuto di vita propria, stante anche l'effettiva non sovrapponibilità delle compagini societarie (si fa riferimento alla s.r.l. NCCP, nella quale gli artisti detenevano probabilmente una partecipazione di minoranza, rappresentando la s.r.l. uno strumento operativo per l'attività organizzativa del Prof. Areni) e comunque il consolidarsi della scissione delle attività operative e delle denominazioni (si fa riferimento all'attività esclusivamente impresariale della Medina s.r.l. - cfr. i contratti CGD e Musica s.r.l. cit.), pur nell'identità delle compagini sociali tra società principale e società impresariale/produttrice collegata.

4.1. Al convincimento sopra enunciato in ordine all'assetto dei rapporti societari facenti capo alla NCCP si perviene allo stato degli atti ed

ai fini della cognizione del *fumus boni iuris* che qui rileva, sulla base delle seguenti principali considerazioni.

Dall'espletato interrogatorio sono emersi sufficienti indizi idonei a far ritenere la probabilità che, sin dalle origini del gruppo alla fine degli anni '60, i suoi componenti si siano obbligati tra loro, sussistendo un *affectio societatis*, a conferire la propria opera (avente connotazione di produzione di servizi) per l'esercizio in comune dell'attività di spettacolo (prestazione personale avente rilevanza patrimoniale e per tanto rientrante nel concetto di conferimento), allo scopo di dividerne gli utili (parte dei quali veniva distribuita ai soci e parte dei quali veniva destinata al « fondo » sociale - cfr. interrogatorio sig. Mauriello).

4.2. La costituzione, in tale quadro, dell'Associazione Nuova Compagnia di Canto Popolare, per atto per Notar Licenziati in data 27 giugno 1974 (in prod. Sfogli-Vetere), pare assumere la valenza di una formalizzazione della già esistente società, più che — come ha sostenuto il Mauriello — di una creazione di una soggettività autonoma senza scopo di lucro. Va infatti rilevato — benché su tale aspetto le difese non si siano soffermate — che l'associazione fu costituita, almeno originariamente, nella forma dell'*associazione tra professionisti*, figura questa che ha assunto rilievo nel diritto tributario con le discipline delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto (introdotte, sintomaticamente, in epoca immediatamente precedente dall'art. 5, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 [ora trasfuso nell'art. 5 comma 3, lett. c) T.U.I.R. 22 dicembre 1986 n. 917] e dall'art. 5, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), dette discipline, mentre equiparano le associazioni alle società semplici, assoggettano i relativi redditi al regime tributario previsto per il reddito prodotto da professionisti non associati, considerandoli redditi di lavoro autonomo e non d'impresa).

Che, del resto, si trattasse di un'associazione della specie, avente cioè sostanza di società, lo si evince sia dalle richiamate disposizioni degli artt. 2, 4, 9 e 12 del rogito costitutivo (da cui risulta evidente la volontà degli associati di imputato di associazione i proventi dell'attività di spettacolo e le spese dell'attività stessa al fine di ripartire *pro quota* il risultato netto e sede di liquidazione, il residuo di gestione), sia dalle dichiarazioni delle parti che hanno confermato che, da sempre, i componenti del gruppo dividevano eguali ogni provento, salvo una quota imputata a « fondo cassa ».

4.3. Quando al « maquillage » apportato ai patti societari con l'atto pubblico del 25 ottobre 1974, pare probabile che le modificazioni apportate (significativamente tutte le relative agli artt. 2, 4, 9 e 12 sopra citati, i quali venivano « depurati » da ogni riferimento semplicemente finalizzate, dissimulando la realtà, a presentare la NCCP come ente non lucrativo nei confronti di pubbliche amministrazioni che avrebbero dovuto sovvenire la NCCP in vista della rappresentazione di una « Cantata dei Pastori » al Teatro S. Ferdinando di Napoli (cfr. interrogatorio sig.ra Vetere). Del tutto irrilevanti appaiono (ove siano credibili, attesa la contraddittorietà rispetto alle affermazioni riferite al periodo precedente) le dichiarazioni del sig. Mauriello, relative alla inesistenza di utili dell'attività dopo la costituzione dell'Associazione, tese ad accreditare l'effettività della finalità puramente ideale a tale epoca perseguita dall'Associazione; come noto, affinché si abbia una società a scopo di lucro non rileva l'esistenza

o meno dei profitti, l'esistenza del patto sociale teso alla ripartizione degli stessi: patto questo che lo stesso Mauriello ha, sostanzialmente, dichiarato sempre esistente lungo tutta l'evoluzione societaria della NCCP.

Ad ulteriore conferma del *fumus* in ordine alla persistenza della società lucrativa pur dopo l'atto del 25 ottobre 1974 possono sinteticamente richiamarsi:

— la corresponsione della c.d. « buonuscita » a Bennato in occasione del suo recesso, in stridente contrasto con l'art. 37 c.c.;

— la continuazione della redazione delle dichiarazioni dei redditi (pur se, dal 1980, nulli) attraverso la modulistica riferita alle associazioni fra artisti o professionisti (ciò da cui si evince che anche nel periodo precedente fu utilizzata, a maggior ragione, la stessa modulistica riferita alle società);

— la titolarità in capo all'Associazione di partita IVA, fino al 1992, in relazione all'« Attività Teatrale Musicale » dichiarata come espletata dall'Associazione;

— l'assolvimento da parte dell'Associazione — emerso in sede di interrogatorio — al versamento dei contributi ENPALS di competenza, per legge, dell'impresario; ciò fino alla costituzione della Cooperativa.

4.4. Quanto al periodo successivo, se alla costituzione, nel marzo 1979, della Cooperativa NCCP concorrevano dei nominativi di soci fittizi, è tuttavia pacifico tra le parti che l'*affectio societatis* e la partecipazione agli utili (e alle perdite) rimanevano estesi ai soli componenti del gruppo musicale dell'epoca, da cui era appena fuoriuscito l'artista Peppe Barra; ciò che costituisce elemento sufficiente per ritenere — ai fini della presente cognizione superficiale — che, al di là dell'inserimento simulato di soci, anche la costituzione della Cooperativa (necessitata da esigenze operative spiegate in maniera plausibile dalla sig.ra Vetere) nulla innovò in ordine alla realtà societaria sottostante.

Le « dimissioni » del Barra, che non era entrato a far parte della Cooperativa, venivano accettate da un'assemblea dell'Associazione (la cui regolarità formale non è contestata) successiva (settembre 1979) alla costituzione della Cooperativa stessa: ciò che pare indice, ad un tempo, della natura simulata assunta da entrambe le formazioni societarie, quali strumenti operativi di cui si avvaleva la sottostante effettiva società formata tra i componenti il complesso, nonché (al livello dell'apparenza) della mancata « trasformazione » tacita dell'associazione nella Cooperativa.

L'allontanamento, in epoca ormai remota, dei sigg. Trampetti e Areni dalla società avente ad oggetto l'espletamento in comune dell'attività artistica (non contestata dal Mauriello, che ha sostenuto soltanto la loro qualità di associati nell'Associazione NCCP) dà conto, unitamente agli indizi anche documentali di cui si dirà, della probabile successiva riduzione, per interventi recessi *per facta concludentia*, della compagine sociale ai soli tre artisti che sono parti nel presente procedimento.

4.5. Benché — stante, come detto, la probabile inesistenza di un soggetto Associazione — non sia necessario procedere oltre nella disamina della vicende ad essa relative, va rilevato come le contestazioni sollevate dai resistenti in ordine alla veridicità delle successive verbalizzazioni riportate nel libro delle assemblee dell'Associazione inducano a ritenere

— allo stato — assai poco plausibile che l'Associazione stessa abbia comunque svolto una qualche attività successiva a quelle sopra richiamate. In proposito, non possono non sottolinearsi i gravi dubbi che suscitano le numerose sottoscrizioni in calce ai verbali con cui il Mauriello si qualifica delegato di Sfogli e Vetere (che negano il rilascio di deleghe anche orali), a fronte dell'assenza di qualsiasi consuetudine precedentemente attestata di analoghe delegazioni; nonché la « monotematicità » delle assemblee successive all'uscita del Barra, aventi tutte (a prescindere dalla contestata assemblea di accettazione delle dimissioni di Areni) esclusivamente ad oggetto problematiche in sintonia con le tesi difensive del Mauriello, secondo il quale — in particolare — l'Associazione concedeva agli altri soggetti l'uso del nome NCCP.

Circa le varie eccezioni subordinate sollevate dalla difesa di Sfogli e Vetere, per l'ipotesi dell'esistenza dell'Associazione, in ordine — comunque — alla sua estinzione (per mancanza di *affectio societatis*) e all'invalidità della deliberazione in data 24 settembre 1995, può poi rilevarsi solo incidentalmente come l'assemblea, apparentemente convocata legittimamente (circa l'inapplicabilità in via generale della disciplina societaria in materia di avviso di convocazione, cfr. ad es. Trib. Roma 7 novembre 1991, Barberi c. ADIG), abbia indirettamente revocato una precedente delibera di presa d'atto del recesso (effettivo o no, non importa stabilire) del Prof. Areni. L'Areni, tuttavia, pur indicato (come il Trampetti) quale componente l'Associazione nelle dichiarazioni dei redditi, aveva formalmente perduto la qualità di associato, per cui non pare potesse concorrere a formare il *quorum* costitutivo dell'assemblea, che andava a dichiarare l'insussistenza dei presupposti posti alla base della delibera a revocarsi. Ciò da cui deriverebbe l'inesistenza della delibera del 24 settembre 1995, per essere stata formata l'Assemblea con persona estranea. Resta conseguentemente assorbita ogni disamina della questione (evidenziata nel corso dell'interrogatorio della Sig.ra Vetere) relativa al volontario recesso del Trampetti dal gruppo NCCP, e quindi dall'Associazione, ove esistente.

4.6. Quanto sopra ritenuto (nei limiti della presente cognizione superficiale) in ordine alla probabile inesistenza del soggetto l'Associazione NCCP quale entità distinta rispetto alla società artistica principale, titolare di quella denominazione, esime da ogni altra considerazione circa le pretese del sig. Mauriello, dovendosi per ciò solo ritenere la mancanza in capo allo stesso del *fumus boni iuris* della legittimazione a ricorrere nella qualità di amministratore dell'Associazione NCCP. Fondando, poi, il sig. Mauriello la legittimazione a ricorrere in persona propria sulla di lui qualità di associato, avente diritto a vedere inibito l'uso della denominazione NCCP in capo agli altri associati esclusi, deve ritenersi anche in questo caso insussistente la probabilità di fondatezza dell'istanza, stante quanto sopra in ordine alla probabile inesistenza del soggetto e, comunque, alla inesistenza *prima facie* della deliberazione in data 24 settembre 1985, recante esclusione dall'associazione dei sigg. Sfogli e Vetere. Solo per completezza può aggiungersi che la legittimazione stessa neppure potrebbe competere al sig. Mauriello per essere lo stesso titolare di marchio.

5. Per quanto sopra dovendosi disattendere il ricorso del sig. Mauriello, va, allora, esaminata l'istanza cautelare riconvenzionale spiegata dai sigg. Sfogli e Vetere.

5.1. In argomento, non pare potersi dubitare — sempre sulla base della valutazione sommaria della lite — che da ultimo il complesso musicale NCCP, seppur integrato da numerosi artistici scritturati, era costituito nel suo nucleo organizzatorio dai sigg. Mauriello, Sfogli e Vetere, che — come già accennato — ne rappresentavano la compagine sociale, dopo i recessi degli altri soci. Gli stessi — che sintomaticamente detengono, in misure paritarie, anche il totale delle quote della s.r.l. « Medina » — dividevano in parti eguali i proventi (cfr. interrogatori) e deliberavano in ordine alle scelte sociali (in argomento, si richiama come il sig. Mauriello abbia, in sede di interrogatorio, sostanzialmente riconosciuto la composizione societaria e la sua posizione di minoranza in ordine alle deliberazioni attinenti ai contenuti dell'attività artistica: « Essendo rimasti in tre, i sigg. Sfogli e Vetere in qualche modo detenevano il potere »).

Una conferma documentale della partecipazione societaria e, in particolare, della gestione della denominazione NCCP, in tempi recenti, ad opera dei soli sigg. Mauriello, Vetere e Sfogli può aversi dalla cennata documentazione afferente il contratto CGD dell'ottobre '91, con il quale i tre artisti, in proprio e attraverso la Medina s.r.l., si qualificavano componenti del complesso NCCP e consentivano a « che il nome del complesso rimarrà comunque acquisito a quello o quei componenti che rimarranno con la CGD ».

5.2. Stante la probabile titolarità della denominazione NCCP esclusivamente in capo alla società formata dai sigg. Mauriello, Sfogli e Vetere, ne deriva che a nessuno dei soci in proprio può essere consentita l'autonomia spendita del nome sociale in difetto di una deliberazione sociale che tale spendita legittimi, o comunque del consenso degli altri soci.

Nel caso di specie, è incontestato che il Mauriello abbia organizzato in proprio (vantando la posizione di amministratore dell'Associazione NCCP) una tournée in Francia con altra formazione musicale, spendendo il nome collettivo (cfr. programma teatro di Vienne), senza che su ciò sia stato deliberato anche da parte dei soci Sfogli e Vetere e, anzi, nonostante il dissenso di questi.

Integrando un siffatto comportamento un'usurpazione da parte del socio della denominazione sociale, ciò pare sufficiente (a prescindere da ogni considerazione circa la permanenza o meno in società del Mauriello a seguito dell'esclusione che i sigg. Sfogli e Vetere hanno ritenuto di adottare) per ritenere sufficientemente evidente la fondatezza, quanto al *fumus boni iuris*, della domanda cautelare azionata dai sigg. Sfogli e Vetere.

Circa gli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 700 c.p.c. per la concedibilità della tutela cautelare atipica, l'imminenza del pregiudizio per i sigg. Sfogli e Vetere, derivante dalla spendita della denominazione del gruppo ad opera del sig. Mauriello, si evince dalla circostanza che la pretesa del Mauriello è suscettibile di tradursi in comportamenti destinati a protarsi indefinitamente in assenza dell'intervento del giudice.

Trattasi, altresì, di pregiudizio irreparabile, giacché il contemporaneo utilizzo da parte di diversi complessi artistici della medesima denominazione determina disorientamento nel pubblico e, comunque, sviamento di clientela, i danni consequenziali — essendo afferenti ad un'usurpazione di denominazione — sono insuscettibili di completa reintegrazione per equivalente.

Consegue a tutto quanto precede la necessità — al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della pronuncia di merito — di accogliere l'istanza dei sigg. Sfogli e Vetere.

Quanto al concreto contenuto della cautela, pare opportuno — sì come richiesto — inibire in via provvisoria al sig. Mauriello l'utilizzo della denominazione « Nuova Compagnia di Canto Popolare » o altre simili, con ordine di ritiro di ogni materiale e installazione pubblicitaria su cui figurì detta denominazione in associazione con la persona del Mauriello, con autorizzazione ai sigg. Sfogli e Vetere a provvedervi in danno. L'inibitoria andrà estesa alla sedicente Associazione NCCP, come rappresentata dal sig. Mauriello.

Al fine di reintegrare con immediatezza, nei limiti del possibile, i sigg. Sfogli e Vetere nei diritti sulla denominazione NCCP, che già hanno subito turbativa a seguito della tournée in Francia del sig. Mauriello, deve altresì accogliere l'istanza dei sigg. Sfogli e Vetere relativa alla pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo del presente provvedimento su due giornali ed un settimanale, a tiratura nazionale, con le modalità di cui in dispositivo.

Non deve provvedere in ordine alle spese, in ordine alle quali si provvederà a cura del giudice del merito.

Nello svolgere le rispettive difese, le parti hanno fatto riferimento al marchio d'impresa NCCP registrato a favore del Mauriello, del quale i sigg. Sfogli e Vetere hanno dichiarato l'intendimento di chiedere declaratoria di nullità nel successivo giudizio di merito (pur non risultando tale domanda allo stato proposta).

Benché nulla sia stato statuito nel presente provvedimento in ordine alle questioni concernenti il predetto marchio, cionostante alla luce di detto *petitum* da deliberarsi nella causa di merito pare opportuna la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

P.Q.M. — 1) in accoglimento dell'istanza cautelare *ex art.* 700 c.p.c. avanzata dai sigg. Fausta Vetere e Corrado Sfogli, componenti del gruppo artistico musicale denominato « Nuova Compagnia di Canto Popolare », inibisce provvisoriamente a Giovanni Mauriello, nato a Napoli il 27 novembre 1945, anch'egli componente di detto gruppo artistico musicale nonché all'Associazione Nuova Compagnia di Canto Popolare di cui il sig. Mauriello si è dichiarato legale rappresentante di utilizzare la denominazione « Nuova Compagnia di Canto Popolare » o altre simili (compresa l'abbreviazione NCCP);

2) ordina al medesimo sig. Mauriello, in proprio e nella dichiarata qualità l'immediato ritiro di ogni materiale e installazione pubblicitaria su cui figurì detta denominazione in associazione con la persona del Mauriello stesso, con autorizzazione ai sigg. Sfogli e Vetere a provvedervi — ove necessario — in danno di esso sig. Mauriello;

3) autorizza i sigg. Sfogli e Vetere a richiedere la pubblicazione dell'intestazione della presente ordinanza e dei capi nn. 1, 2 e 3 del presente dispositivo sui giornali a tiratura nazionale « Il Corriere della Sera » e « Repubblica » per due domeniche non consecutive, e sul settimanale « L'Espresso » per una sola volta, da effettuarsi con caratteri doppi rispetto al normale e nelle sezioni dedicate agli spettacoli, tanto a cura e spese dei sigg. Sfogli e Vetere, e con facoltà di immediata rivalsa delle spese stesse nei confronti del sig. Mauriello;

4) rigetta l'istanza cautelare *ex art.* 700 c.p.c. avanzata dal sig. Mauriello nei confronti dei sigg. Vetere e Sfogli;

5) manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente ordinanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in Roma.

1. PREMESSA.

I DIRITTI PATRIMONIALI SUI SEGNI DISTINTIVI DELLA PERSONA: IL CASO DEI COMPLESSI MUSICALI

In un celebre caso risalente a circa cinquant'anni or sono si discusse della qualificazione giuridica di un contratto plurilaterale con comunione di scopo concluso da alcuni artisti fiorentini al fine di gestire in comune l'attività di diffusione e propaganda delle rispettive opere pittoriche e scultoree. Il Tribunale di Firenze ritenne che nel rapporto non potevano riscontrarsi gli elementi strutturali né di una società semplice, né di un comitato, ma che, al contrario, doveva trattarsi di un'associazione atipica la cui disciplina si sarebbe ricavata dal ricorso (esclusivamente) analogico alle norme previste in materia di associazioni e società¹.

A partire dalla vicenda del « Branco » la giurisprudenza è tornata più volte sul tema dell'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali « non protette » (tra cui si annoverano, per l'appunto, gli artisti), dando vita ad un repertorio quantitativamente non molto vasto, ma capace di offrire spunti di riflessione su questioni teoriche di primaria importanza.

Temi ormai classici quali la sindacabilità giurisdizionale delle deliberazioni di esclusione dal gruppo di singoli associati o la regolamentazione autoritativa degli interessi collettivi in seguito a scioglimento o « scissione » dell'ente, tradizionalmente indagati nel diverso contesto dei sindacati e dei partiti politici, si ripropongono in questo settore con rinnovato interesse e diversità di implicazioni.

In particolare, l'osservazione delle controversie insorte sul terreno dei gruppi musicali mostra come, al di là dell'obiettivo distanza tra le ipotesi considerate, le soluzioni adottate dai giudici tendano a coincidere, inserendosi in una medesima logica di tutela della stabilità e della conservazione dell'identità dell'ente collettivo dotato di particolare « visibilità pubblica », al di là delle modificazioni, per quanto rilevanti, dell'elemento personale.

Il criterio per cui chi recede o viene escluso dal gruppo non può vantare alcuna pretesa giuridicamente tutelabile sui segni distintivi dell'ente o sul « patrimonio intellettuale » ad esso afferente, in altri termini, sembra

¹ Trib. Firenze, 1° aprile 1947, *Medici del Vascello - Rosai e altri*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, 710, con nota di G. SANTINI, *Associazione o società tra artisti?*; in *Nuova riv. dir. comm.*, 1947, II, 12, con nota di L. MOSSA; in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1947, III, 975 con nota di A. FALZEA,

Brevi note sui caratteri differenziali tra società ed associazioni. Di recente il caso è stato rianalizzato, nell'ambito di un'ampia indagine sulle tipologie associative, da A. FUSARO, *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, Padova, 1991, 122, 130.

orientare le tecniche interpretative del giudice tanto che si verta in tema di scissioni di partiti, movimenti politici ed altre associazioni prive di riconoscimento, quanto che si discuta dello scioglimento di un complesso musicale per dissidi insorti fra i suoi componenti.

In questa prospettiva, la differente qualificazione della struttura organizzativa (associazione, comitato, società) non sembra incidere più di tanto sull'esito della controversia, in conformità, d'altronde, alla sempre più netta caratterizzazione dell'ente collettivo come autonomo centro di imputazione di interessi, a prescindere dall'effettivo conseguimento della personalità giuridica.

2. IL CASO.

Il caso in esame è relativo ad una controversia insorta fra i componenti del gruppo musicale napoletano *Nuova Compagnia di Canto Popolare*.

Come avviene comunemente nelle fasi patologiche della vita di un ente collettivo, oggetto della contesa è la titolarità della denominazione collettiva, vero e proprio strumento di « garanzia », agli occhi del pubblico, dell'identità musicale e della continuità del gruppo nonostante l'avvicinarsi di una parte dei componenti².

I fatti di causa sono piuttosto complessi: il gruppo musicale, costituito intorno al 1966, nel 1974 assunse con atto pubblico la veste giuridica di *associazione artistico-culturale tra professionisti* (figura, questa, di autonomo rilievo tributario ai sensi dell'art. 53 lett. c del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597)³. Finalità dell'associazione era la ricerca e la diffusione dei canti e della cultura popolare del Meridione « attraverso spettacoli, partecipazione a trasmissioni radio-televisive, incisioni discografiche ed ogni altra possibile forma di diffusione » (art. 2 dell'atto costitutivo). Le spese necessarie sarebbero state finanziate utilizzando i ricavi dell'attività artistica del gruppo, mentre gli utili residui alla fine di ciascun esercizio sarebbero stati « distribuiti tra i partecipanti in parti uguali » (art. 4); si prevedeva, altresì, che in caso di recesso ogni associato avrebbe avuto il « diritto di conseguire la propria quota degli eventuali utili maturati sino alla data del recesso » (art. 9). Al termine dell'attività dell'Associazione gli eventuali utili sarebbero stati ripartiti fra gli associati previa deliberazione assembleare adottata a maggioranza dei tre quarti degli associati (art. 12).

Dopo qualche mese vennero eliminate tutte le previsioni relative alla distribuzione degli utili, mentre si dispose, in merito al recesso dell'associato, che quest'ultimo avesse diritto a una somma di danaro « a titolo di *cachet* per la propria opera prestata ». Nel 1979 i componenti dell'Asso-

² Come osserva J. COOPER, « *A name is probably the most important individual asset that a performer or group will ever own* » (*The Ownership and Protection of Performers' Names*, in D. BIEDERMAN-E. PIERSON-M. SILFEN-J. GLASSER-R. BERRY-L. SOBEL, *Law and Business of the Entertainment Industries*, Westport, 1996, 588

- già pubblicato in *Entertainment and Sports Lawyer*, 1982, 1).

³ Sulle implicazioni privatistiche di tale figura associativa cfr. P. SPADA, *Tipicità delle società e società e associazioni « atipiche » fra professionisti*, in *Giur. comm.*, 1977, I, 117.

ciazione costituirono, insieme ad alcuni loro congiunti, una società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata anch'essa denominata Nuova Compagnia di Canto Popolare, allo scopo di organizzare e gestire l'attività artistica del gruppo. Nel 1989, posta quest'ultima società in liquidazione volontaria, venne formata la s.r.l. Nuova Compagnia di Canto Popolare (con un oggetto sociale sostanzialmente coincidente), destinata a fallire nel 1993. Nel frattempo i tre componenti « stabili » del gruppo dettero vita ad una nuova società a responsabilità limitata, la Medina Music, che avrebbe dovuto fungere, ancora una volta, da « impresario » del complesso musicale.

In seguito ad alcune controversie insorte all'interno del gruppo (apparentemente di carattere « artistico »), l'assemblea regolarmente costituita deliberò — secondo la versione dei fatti fornita dal ricorrente — l'espulsione dei resistenti dall'originaria Associazione; questi ultimi, a seguito della notifica del provvedimento, replicarono che l'Associazione si era precedentemente estinta e che i tre componenti residui del gruppo musicale erano soci di una « società semplice o di fatto », da cui decisero, a loro volta, di escludere il ricorrente per gravi inadempienze del contratto sociale, non ultima la registrazione come marchio del nome NCCP, effettuata in proprio da parte dell'attore senza il consenso degli altri associati. Avverso tale delibera non fu presentata opposizione nei trenta giorni previsti dalla legge.

A tal punto, com'è agevole immaginare, entrambe le parti in causa cominciarono ad utilizzare la denominazione Nuova Compagnia di Canto Popolare per le rispettive iniziative musicali, fino alla presentazione del ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di Giovanni Mauriello, il quale chiedeva, in proprio e quale amministratore dell'Associazione, l'inibitoria dell'uso della suddetta denominazione o di altri « pseudonimi similari » in danno degli altri membri del complesso, tali Corrado Sfogli e Fausta Vetere; identica è la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti, nella veste di unici membri residui della società di fatto omonima.

In accoglimento della domanda riconvenzionale e rigetto del ricorso, il Tribunale di Napoli ha osservato che: a) i componenti del complesso musicale dovrebbero qualificarsi, fin dalla formazione del gruppo, come soci e, nello stesso tempo, lavoratori subordinati della società da loro stessi costituita, dapprima esistente solo di fatto ed in seguito formalizzata come *associazione tra professionisti*⁴; b) la successiva eliminazione delle clausole pattizie che prevedevano la distribuzione di utili non corrispondeva all'effettivo intento delle parti, ma era meramente finalizzata a presentare il gruppo come ente non lucrativo (per ottenere sovvenzioni da parte delle amministrazioni pubbliche competenti); c) al di là dell'inserimento simulato di nuovi soci, il vincolo di collaborazione e la partecipazione comune

⁴ L'affermazione per cui « i componenti del noto *ensemble* artistico denominato NCCP siano da qualificarsi, dalle origini e sino ad oggi, soci — e nello stesso tempo — lavoratori subordinati di una società da loro stessi costituita », oltre a trovare conferma in alcune pronunzie della Cassazione, debitamente richiamate dal

Tribunale, è confortata anche dall'esperienza statunitense: cfr., esemplificativamente, il caso *The Five Platters, Inc. v. Purdie*, 419 F.Supp. 372, 375 (D.Md. 1976). Per un'analisi approfondita delle forme organizzative più frequentemente prescelte dai complessi musicali, v. J. COOPER, *op. cit.*, 591.

agli utili e alle perdite si limitava alle sole parti in causa; d) la sigla « Nuova Compagnia di Canto Popolare » costitutiva la ragione sociale della società (semplice o in nome collettivo irregolare) ed era, dunque, di esclusiva spettanza dell'ente; e) la spendita del nome sociale da parte di uno dei soci (a prescindere dalla validità o meno della delibera di esclusione dello stesso) costituisce usurpazione « in difetto di una deliberazione sociale che tale spendita legittimi, o comunque del consenso degli altri soci ».

3. I COMPLESSI MUSICALI: FORME ORGANIZZATIVE.

Il problema che il giudice è chiamato a risolvere è, dunque, quello dell'attribuzione del diritto all'utilizzazione del nome e del simbolo del complesso musicale per l'ipotesi in cui dissidi sulla conduzione artistica del gruppo ne abbiano ad impedire la normale continuazione dell'attività in comune o ne determinino, più radicalmente, lo scioglimento.

Prima di entrare nel merito dell'indagine sui possibili criteri di risoluzione di simili controversie, è necessario, in via preliminare, affrontare brevemente il problema dell'individuazione delle strutture organizzative sottostanti ai complessi musicali.

L'attività musicale rientra tra quelle attività artistiche che possono essere svolte, a livello professionale, individualmente o con la collaborazione di un numero indeterminato di co-autori o co-esecutori. In quest'ultimo caso è ben possibile che l'esercizio in comune dell'attività artistica avvenga sia in forma associativa (ove l'attività oggettivamente economica non sia finalizzata al percepimento di utili ma a scopi *lato sensu* super-individuali, quali, ad esempio, la diffusione o conservazione di uno specifico genere musicale), quanto nella forma della società lucrativa.

L'ipotesi non ricade, infatti, nel campo di applicazione di quella disciplina restrittiva la quale, nonostante i ripetuti tentativi di « erosione ermeneutica » volti a ridimensionarne portata e significato, ostacola tuttora la costituzione di società tra professionisti intellettuali⁵. È pacifico, infatti, che il divieto previsto dall'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 non operi con riferimento alle cc.dd. professioni non protette o non riservate, ossia quelle professioni il cui esercizio non presuppone l'appartenenza ad un ordine professionale, secondo il dettato dell'art. 2229 c.c., in quanto non è ravvisabile, in quest'ultimo caso, quello stesso interesse allo svolgimento *personale* dell'attività che costituisce la ragione giustificativa dell'innammissibilità di società tra professionisti.

⁵ Con quest'espressione si intende far riferimento alle società che abbiano ad oggetto « l'esercizio di una determinata professione, con comunione di spese e di utili fra i soci e che all'esterno appaia come il professionista », V. BUONOCORE-G. CASTELLANO-R. COSTI, *Società di persone*, Milano, 1978, I, 130.

Sull'annoso problema della loro ammissibilità, per tutti, G. ALPA, *Dalle professioni liberali alle imprese di servizi*, in

Econ. dir. terz., 1990, 275 ss.; P. RESCIGNO, *Struttura giuridica delle società di professionisti*, in *Persona e comunità* (II), Padova, 1988, 177 ss.; dello stesso Autore *Professioni liberali in forma associativa: il diritto italiano e i paesi della Comunità*, ivi, 189 ss.; G. SCHIANO DI PEPE, voce *Società e associazioni tra professionisti e artisti*, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993, cui si rinvia per gli ulteriori richiami bibliografici.

Per quanto concerne gli artisti, se ne sostiene comunemente l'equiparazione ai professionisti intellettuali « non protetti », affermandosi che « anche per costoro le forme contrattuali del contratto d'opera intellettuale debbono considerarsi come meramente opzionali; anche costoro, quando decidono di esercitare in comune la loro arte, danno vita ad un vero e proprio contratto di società »⁶. Una soluzione siffatta traeva, peraltro, conforto da un preciso dato testuale, non a caso costantemente richiamato dalla giurisprudenza a sostegno della propria tesi sulla configurabilità delle società tra musicisti: l'art. 84 della legge sul diritto d'autore prevedeva, prima di venire modificato ad opera del recente d. lgs. 685 del 1994, che « il compenso per il complesso orchestrale o corale è corrisposto al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'ente o della società in cui esso è organizzato ». L'eliminazione del riferimento normativo all'organizzazione del complesso orchestrale in forma societaria non coinvolge la revisione della tesi della liceità, la quale si fonda su argomenti sistematici ben più solidi, ma sollecita ulteriormente a valutare caso per caso l'effettiva sussistenza di un meccanismo organizzativo di tipo societario.

Occorre distinguere l'ipotesi in cui l'attività di collaborazione musicale trovi la propria fonte regolativa in un accordo espresso degli associati, nella forma di negozio plurilaterale con comunione di scopo, dall'ipotesi in cui l'autonomia privata si sia manifestata sul piano del *fatto* e non su quello della formalizzazione *linguistica*⁷.

Se nel primo caso il principale problema da risolvere è quello, ampiamente studiato, dell'interpretazione dell'atto costitutivo e dello statuto⁸

⁶ F. GALGANO, *Le società di persone*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, dir. da Ciccu-Messineo (ora contin. da L. Mengoni), Milano, 1972, 30. Critico nei confronti del « postulato » dell'equiparazione tra artisti e professionisti intellettuali, P. SPADA insiste sulla necessità di non ignorare, « sul piano fenomenologico, diversità che potrebbero rivestire un qualche rilievo ai fini della determinazione del regime giuridico applicabile » (*Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, in *Aida*, 1993, 87 ss.). In giurisprudenza si confrontino Cass. pen., 31 maggio 1961, in *Dir. aut.*, 1963, 336; App. Milano, 26 settembre 1961, in *Mon. trib.*, 1962, 11; App. Milano, 25 maggio 1971, in *Rass. dir. cin.*, 1971, 83; di opinione differente appare un filone minoritario, su cui, per ulteriori ragguagli, si rimanda a C. IBBA, D. LATELLA, P. PIRAS, P. DE ANGELIS, C. MACRÌ, *Le professioni intellettuali*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987, 456.

⁷ Il criterio discrezionale tra i due momenti dovrebbe essere individuato propriamente nella tensione intrinseca verso la significatività, presente nel fatto di linguaggio - intendendosi per linguaggio ogni « simboli » grafici, fonici, mimici — le cui combinazioni siano idonee, secondo regole naturali o convenzionali a « rappresenta-

re » (nel senso di « stare per ») un certo « significato » (P. SCHLESINGER, voce *Dichiarazione (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, Milano, XII, 1964, 373) - assente nel fatto semplice. Cfr., in generale, le considerazioni di R. SACCO, *Il diritto muto*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, I, 689 (ma v. anche R. SACCO [e G. DE NOVA], *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile*, dir. da R. Sacco, I, Torino, 1993, 122 ss.).

⁸ Sul punto G. ALPA, *L'interpretazione del contratto*, Milano, 1983, 583 ss. Il tema è stato oggetto di una recente rielaborazione ad opera di A. ZOPPINI (*Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, 205 ss.), cui si rimanda per i necessari riferimenti bibliografici (spec. nota 363). In una prospettiva più ampia, deve segnalarsi lo studio monografico di L. BIGLIAZZI GERI (*L'interpretazione. Appunti di teoria generale del diritto*, Milano, 1994), la cui assunzione di un principio assiologico di « socialità reale » a criterio informatore-norma fondamentale dell'ordinamento giuridico (non nel senso kelseniano, ma come « entità capace di dar voce al "diritto muto" » e di « costituire il principio ispiratore del contenuto nonché la chiave di lettura di un sistema unitario », « strumento privilegiato di interpretazione e di applicazione del diritto, di interpretazione del contrat-

(cui è premessa l'operazione di qualificazione del rapporto⁹), ben più complessa è la valutazione degli obblighi e dei diritti degli associati nell'ipotesi in cui manchi un'espressa manifestazione di volontà indirizzata a disciplinare gli aspetti fondamentali del rapporto.

La giurisprudenza è tornata più volte sull'argomento, ritenendo che il vincolo di collaborazione ravvisabile tra i componenti di un complesso musicale presenti, nella generalità dei casi, tutti i requisiti strutturali idonei per una riconduzione alla fattispecie societaria di cui all'art. 2247 c.c., ed in particolare «l'*affectio societatis*, il patrimonio comune, il conferimento da parte di ciascuno della propria prestazione d'opera per il raggiungimento del fine sociale (prestazione personale avente una precisa rilevanza giuridico-patrimoniale in quanto suscettibile di valutazione economica ex art. 1174 c.c., e per ciò stesso rientrante appieno nel concetto di conferimento), lo scopo di lucro, l'esercizio in comune di un'attività economica (quale pur sempre deve riconoscersi nella produzione di quei particolari servizi nei quali si sostanziano le esecuzioni dei complessi di musica leggera)»¹⁰.

Non va dimenticato, d'altro canto, che al di là delle declamazioni formali e dei *vestimenta* dogmatici adoperati, la qualificazione dei complessi musicali come «società semplici o in nome collettivo irregolari» risponde una specifica esigenza pratica del giudice; pertanto essa non va né sopravvalutata, né astratta dallo specifico contesto in cui si inserisce. Piuttosto, è possibile ricavarne un'ulteriore conferma dell'idea, più volte manifestata in dottrina, che la c.d. «società di fatto» è uno schema concettuale particolarmente elastico, utilizzato dall'interprete per regolamentare l'assetto degli interessi privati nella fase *lato sensu* terminale (fisiologica o patologica) di un rapporto di collaborazione tra due o più soggetti, finalizzato al conseguimento di un risultato utile, ma generalmente privo di una «dichiarazione performativa rivolta all'avvenire»¹¹.

Se il programma negoziale è, per così dire, costruito *a posteriori* dal giudice, qualificando come *conferimento* la semplice attività di creazione e di esecuzione di brani musicali nell'ambito di un gruppo, come *divisione*

to, di interpretazione di ogni altro "fatto" giuridicamente rilevante») si annuncia densa di implicazioni problematiche e proficui sviluppi applicativi anche in relazione al tema dell'interpretazione — «comprensione» degli statuti associativi e societari (del resto già richiamato nei suoi profili distintivi da L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, ne *Il codice civile. Commentario*, dir. da P. Schlesinger, Milano, 1991, 46).

⁹ Sui criteri per l'individuazione del tipo «società di persone» e «società di capitali» si confrontino i contributi di G. OPO, *L'identificazione del tipo «società di persone»*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, 619 ss. e di P. SPADA, *La tipologia delle società tra volontà e nomenclatura*, *ivi*, 1989, I, 521 ss.

¹⁰ Testualmente Trib. Milano, 9 aprile 1970, in *Riv. dir. ind.*, 1970, II, 225, con

ampia nota di P.G. JAEGER, *Concorrenza sleale fra artisti e professionisti e funzioni dell'interprete*; Trib. Milano, 9 ottobre 1969, in *Riv. dir. ind.*, 1970, II, 225; nello stesso senso Trib. Catania, 22 giugno 1994, in *Giur. mer.*, 1995, I, 14; in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 789; in *Riv. dir. ind.*, 1996, II, 326, con nota di S. ARENA, *Tutela del nome di un complesso musicale*; Trib. Velletri, 14 luglio 1994, in questa *Rivista*, 1994, 757.

¹¹ R. SACCO, *Sulla società di fatto*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, 68; che la società di fatto rappresenti essenzialmente «una tecnica (soprattutto giurisprudenziale) la quale viene utilizzata per individuare una serie di fattispecie che vengono poi assoggettate alla disciplina della società irregolare» è quanto emerge dall'approfondita analisi di C. ANGELICI, voce *Società di fatto*, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993, 2.

degli utili il compenso per l'attività lavorativa svolta, è il piano del *fatto*, della modificazione della realtà effettuale, a connotare di giuridicità la fattispecie.

L'autonomia negoziale non si esplica, in quest'ipotesi, nell'ordinaria previsione pattizia di diritti ed oneri dell'associato, ma si dispiega ed esaurisce nella fase attuativa di un rapporto caratterizzato dalla collaborazione reciproca e dalla partecipazione comune agli obblighi e alle perdite. In questa prospettiva, « il problema del legislatore non è “se regolare il rapporto sociale fra soci di fatto”. Il problema del legislatore è “come destinare la ricchezza prodotta collettivamente (e come dirimere le frizioni avvenute strada facendo)” »¹².

Conseguentemente, l'adozione di questa *tecnica* interpretativa implica la possibilità di applicare in via diretta la disciplina prevista in tema di ragione sociale delle società di persone e quindi di risolvere la controversia secondo un principio definibile, come meglio si vedrà in seguito, « maggioritario ».

È dubbio, invece, se gruppi artistici organizzati in forma societaria, quali i complessi musicali e canori, possano essere qualificati come imprenditori commerciali e quindi venire assoggettati al relativo statuto.

La giurisprudenza ha affrontato la questione in margine ad una riflessione più ampia sull'applicabilità della normativa prevista in tema di concorrenza sleale; l'orientamento che sembra prevalere è favorevole ad una tale equiparazione, distinguendo tra attività individuale, insuscettibile di qualificazione imprenditoriale ai sensi dell'art. 2238 c.c., e attività svolta in collaborazione, dove l'apporto del professionista non è « più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente opera di organizzazione di fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio »¹³.

¹² R. SACCO, *op. cit.*, 69. Non a caso, nella ricostruzione del concetto, si è fatto riferimento (in una prospettiva « macrostorica ») all'attività di caccia come attuazione fattuale di un rapporto collaborativo di carattere societario in cui l'esigenza primaria non era quella di reperire regole di partecipazione/conferimento individuale all'attività collettiva, bensì quella di individuare criteri e tecniche normative di ripartizione della preda — è ben noto, d'altronde, il nesso derivativo tra il termine greco « *nomos* » e l'antecedente « *nemein* » (dividere-ripartire), chiaro indice rivelatore della funzione (anche) allocativa delle regole giuridiche: sia permesso il rinvio a E. CANETTI, *Massa e potere*, trad. it., Milano, 1981, 227.

¹³ Sul punto, in modo approfondito, Trib. Catania, 22-7-1994, cit., ove si conclude che « l'attività di produzione di quei particolari servizi nei quali si sostanziano le esecuzioni dei complessi di musica leggera » costituisce « attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 n. 1 c.c. ». Ma cfr., in

dottrina, P. SPADA, *Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, cit., 92, il quale esclude l'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, scrivendo che « se c'è un caso, almeno uno, in cui può con sicurezza escludersi che la produzione sia industriale (per gli effetti dell'art. 2195 n. 1 c.c.), ebbene questo è quello della produzione di servizi artistici o sportivi; almeno in questo caso, potrebbe esser acconcio parlare di “impresa civile” »; ma lo stesso A. precisa che anche l'applicazione dello statuto generale dell'imprenditore è condizionato, nel caso degli artisti, alla sussistenza di una « autointermediazione » nell'attività, da escludersi in partenza nell'ipotesi dei complessi musicali in quanto « il carattere plurimo dell'iniziativa non mette capo all'esercizio di un'attività comune né, conseguentemente, genera fungibilità delle prestazioni artistiche ». Critico anche P.G. JAEGER, *Concorrenza sleale fra artisti e professionisti e finzioni dell'interprete*, cit., spec. 230.

4. « SCISSIONE » DEL COMPLESSO E ATTRIBUZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI: CONFLITTI E TECNICHE DI RISOLUZIONE.

I singoli artisti sono titolari, in quanto persone fisiche, di un diritto della personalità sui propri segni distintivi (nome, immagine, pseudonimo, voce¹⁴).

Tuttavia, anche il complesso medesimo, purché dotato di una minima struttura organizzativa tale da escluderne il carattere di aggregazione occasionale di singoli individui, può vantare un diritto sulla propria denominazione e sul proprio simbolo (ove sussistano i requisiti di novità e distinguibilità), modellato analogicamente sul diritto al nome della persona fisica (art. 7 c.c.) e tutelato nei confronti delle usurpazioni provenienti da terzi¹⁵.

¹⁴ Diversamente dall'esperienza nord-americana, nel nostro ordinamento la voce stenta a trovare un autonomo riconoscimento come segno distintivo della personalità (eventualmente ricavabile per analogia dalla disciplina relativa al diritto all'immagine); piuttosto, se una tutela viene accordata, essa tende a coincidere con quella offerta dal diritto d'autore (cfr. Trib. Roma, 12 maggio 1993, in questa *Rivista*, 1994, 305; Pret. Milano, 25 maggio 1964, in *Foro Pad.*, 1966, I, 595; Trib. Milano, 10 febbraio 1966, in *Giust. civ.*, 1966, I, 810). Non è escluso, però, che di qui a breve la giurisprudenza non adotti soluzioni più ardite, recependo, come già ha mostrato di saper fare (a volte con eccessi), le ultime « mode » del *right of publicity* statunitense (sul punto C. RODOTÀ, *La tutela della voce: verso un ampliamento del right of publicity negli U.S.A.?*, in nota a Trib. Roma, cit., 310). In dottrina cfr. M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. Rescigno*, 2, I, Torino, 1982, 121; G. SANTINI, *Il c.d. diritto alla voce*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 1027 ss.; P. RESCIGNO, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Studi santoro-Passarelli*, Napoli, 1972, IV, 132.

¹⁵ Pret. Torino, 30 giugno 1986, in *Dir. aut.*, 1987, 142, ove si rimarca che « non può invero astrattamente contestarsi la sussistenza nel nostro ordinamento di un diritto dei componenti di un gruppo musicale all'uso esclusivo del nome di fantasia che contraddistingue la loro attività associata » (ma il diritto all'uso del nome non si estenderebbe anche al c.d. logotipo, il quale potrebbe essere tutelato in capo ad un terzo come opera protetta dalla l.d.a.); così anche F. LEONINI, *I segni distintivi degli artisti, interpreti ed esecutori*, in *Aida*, 1993, 114.

Potrebbe discutersi se sia tutelabile, oltre al nome, l'onore e l'identità personale,

anche l'immagine del complesso, intesa come « l'insieme delle immagini dei singoli, ritratti non in quanto tali, ma in quanto facenti parte di un gruppo » (M.V. DE GIORGI, *Sponsorizzazione e mecenatismo*, Padova, 1988, 164, la quale, con diretto riferimento all'immagine degli enti associativi, si esprime per la soluzione positiva; nello stesso senso P. SIRENA, *La tutela inibitoria e cautelare del diritto all'immagine*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, 333); prescindendo dai problemi ricostruttivi, ciò che mi sembra certo è che, pur ammettendone una protezione autonoma, l'attività negoziale su di essa incidente debba essere autorizzata all'unanimità, a differenza di quanto avviene per l'utilizzo del nome, ove vige, salvo specifiche pattuizioni, la regola della maggioranza. Si faccia il caso, ad esempio del consenso all'utilizzazione come marchio, da parte di terzi, del nome o dell'immagine del gruppo: mentre nel primo caso sarà sufficiente la volontà della maggioranza dei membri, in quanto titolare del diritto al nome è solo e direttamente l'ente collettivo, nella seconda ipotesi sarà richiesta una manifestazione di volontà (espressa o tacita) di tutti i componenti, salvo a voler ritenere che l'adesione al gruppo implichi una rinuncia implicita al diritto individuale all'immagine, garantito dall'art. 10 cc., dall'art. 96 l.d.a., nonché dallo stesso art. 21 l.m. Riterrei, invece, possibile e lecita una specifica clausola statutaria con cui si preveda la cessione dei c.d. diritti all'utilizzazione economica dell'immagine al gruppo in quanto tale, aggirando in tal modo la necessità di deliberare all'unanimità per ogni contratto di *merchandising* da stipulare (una soluzione simile è adottata in ambito calcistico per disciplinare i rapporti tra diritto all'immagine dei singoli calciatori e diritto della squadra: si confronti ad esempio l'art. 8 della Convenzione del 5 luglio 1989 tra la Lega

L'estensibilità dei diritti della personalità alle persone giuridiche e agli enti non riconosciuti, nei limiti di compatibilità segnati dalla particolare conformazione strutturale di questi soggetti di diritto, è un concetto che tende a stabilizzarsi non solo nel nostro ordinamento giuridico¹⁶.

Una giurisprudenza molto attiva ha enucleato, infatti, una serie di posizioni soggettive di cui gli enti collettivi possano risultare titolari, in quanto giuridicamente capaci, fin dal momento della propria costituzione. Si è così sostenuto che, mentre restano esclusi quei diritti « che presuppongono l'individualità fisica e la libertà spirituale proprie dell'uomo [...], ragioni, contenuto e forme della tutela non sono invece diversi relativamente agli altri interessi ed in particolare rispetto ai segni distintivi e all'onore »¹⁷.

Dal canto suo, il legislatore ha assecondato il fenomeno, intervenendo in settori in cui l'interesse dell'ente alla tutela degli « attributi » della propria personalità è particolarmente sentito, stabilendo, ad esempio, che i segni distintivi notori (denominazione, sigla, emblema) di Enti ed associa-

Nazionale Professionisti e l'Associazione Italiana Calciatori, ove si prevede all'art. 8 che « i calciatori in forza ad una Società la quale abbia stipulato con terzi accordi pubblicitari, promozionali o di sponsorizzazione saranno tenuti... a consentire alla Società di concedere agli Sponsor l'utilizzo delle fotografie di gruppo della squadra a soli fini pubblicitari e promozionali della propria qualità di sponsor »).

¹⁶ Per l'ordinamento tedesco si possono consultare utilmente, oltre alla trattatistica, A. KRAFT, *Gedanken zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht juristischer Personen*, in *Festschrift für H. Hubmann*, Frankfurt am Main, 1985, 201 ss.; H. LEßMANN, *Persönlichkeitsschutz juristischer Personen*, in *AcP*, 170, 1970, 266 ss. Come è consolidato il riconoscimento del diritto al nome e all'onore degli enti collettivi (ad es. BGH, 3 giugno 1975, in *NJW*, 1975, 1882) — ma cfr., in senso restrittivo, D. KLIPPEL, *Der zivilrechtliche Persönlichkeitsschutz von Verbänden*, in *JZ*, 1988, 625 ss., spec. 63 —, così non si esclude che l'elenco delle posizioni soggettive garantite sia suscettibile di un allargamento fino a ricomprendere altri interessi emergenti. In tal senso, ad esempio, la dottrina ha sostenuto la titolarità anche in capo agli enti collettivi del *Recht auf informationelle Selbstbestimmung* (K. LARENZ-C.W. CANARIS, *Lehrbuch des Schuldrechts*, München, 1994¹³, 520). Per una chiara ricostruzione del dibattito, cfr. A. SOMMA, *I diritti della personalità e il diritto generale della personalità nell'ordinamento privatistico della Repubblica Federale Tedesca*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 829.

Nel diritto statunitense, dove, com'è noto, è assente una categoria generale dei di-

ritti della personalità, la discussione più accesa riguarda la titolarità dei *publicity* e *privacy rights* da parte degli enti collettivi (sul tema, in senso critico, T. MCCARTHY, *The rights of Publicity and Privacy*, New York, supp. 1992, § 4.8). Allo stato, gli unici gruppi cui è stato esteso il riconoscimento del *right of publicity* sono proprio i complessi musicali: cfr., ad esempio, *Apple Corps Limited v. A.D.P.R., Inc.*, 843 F.Supp. 342 (M.D. Tenn. 1993), per la violazione del *right of publicity* dei Beatles; *Bi-Rite Enterprises v. Button Master*, 9 Med. L. Rptr., 1531 (1983); *Winterland Concessions Co. v. Sileo*, 528 F. Supp. 1201 (N.D. Ill., 1981), dove *plaintiffs*, oltre al licenziatario esclusivo, erano alcuni notissimi artisti e complessi musicali, tra cui i Rolling Stones, Bruce Springsteen, Santana, Tom Petty, gli Aerosmith, ecc.; *Rock Tours, Ltd. v. Various John Does*, 507 F. Supp. 63 (N.D. Ala. 1981); *Rare Earth, Inc. v. Hoorelbeke*, 401 F. Supp. 26 (S.D. NY 1975).

¹⁷ P. RESCIGNO, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur.*, XXIII, Roma, 1991, 7.

In giurisprudenza, a titolo esemplificativo, cfr. Trib. Roma, 24 gennaio 1994 (Sicilteco), in questa *Rivista*, 1994, 725; Trib. Milano, 28 gennaio 1993 (Teatro alla Scala), in *Aida*, 1994, 225, con nota di C. MAYR, *La registrazione come marchio del nome di un teatro*; Trib. Milano, 9-11-1992 (com. Siena), in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 747; Cass., 12 luglio 1991, n. 7780 (WWF), in *Foro it.*, 1991, I, 3346; Trib. Cagliari, 1^o giugno 1988 (Assoc. Fraternalità Misericordia Assemini), in *Riv. giur. sarda*, 1990, 62, con nota di Melis. In tema di partiti politici v. *infra*.

zioni non aventi finalità economiche non possano essere registrati come marchi senza il consenso dell'avente diritto (art. 21 l.m. nuovo testo), nonché, in ultimo, estendendo agli enti collettivi i diritti fondamentali in materia di trattamento automatizzato delle informazioni personali (l. 675/96).

Nella fase fisiologica della vita dell'ente la tutela si appunta, generalmente, nei confronti delle offese provenienti da terzi¹⁸; i problemi di più difficile soluzione attengono, invece, alle ipotesi di scioglimento dell'ente o dissidi interni che determinino l'esclusione o il recesso di singoli o gruppi di associati e la conseguente formazione di nuovi organismi che rivendicano la continuità con il nucleo associativo originario.

In queste ipotesi, ciò che costituisce oggetto di maggiore contenzioso è la spettanza dei segni distintivi dell'ente, nella normalità dei casi rivendicata, allo stesso titolo, da più di un soggetto.

Di fronte a tali conflitti, determinare dall'esterno chi sia legittimato a fregiarsi dei segni distintivi dell'ente disciolto, trasformato o modificato è un'operazione alquanto delicata, non solo (per la carenza di indicazioni normative espresse e, dunque,) per l'alto grado di discrezionalità insito nella valutazione, ma anche per la diffidenza con cui è vista ogni intromissione autoritativa nell'autonomia decisionale (per quanto compromessa) del gruppo.

Nel caso dei complessi musicali, peraltro, la situazione è ulteriormente complicata dalle peculiari caratteristiche dell'attività svolta dal gruppo stesso e di conseguenza dallo specifico regime giuridico cui è soggetta la denominazione.

Generalmente, infatti, la produzione musicale non è fine a se stessa, ma è destinata a circolare nel mercato come qualunque bene di scambio, con una tendenza alla « neutralizzazione » del prodotto che si inquadra con coerenza nelle dinamiche ordinarie dell'economia di massa; tuttavia permane quel rilevante aspetto dell'apporto creativo che, ponendosi come limite al fenomeno osservato, determina una stretta connessione tra personalità artistica (e dunque identità individuale) dei singoli e prodotto musicale collettivo.

La compresenza dei due aspetti fa sì che la denominazione sotto cui il complesso musicale svolge la propria attività, insieme artistica ed econo-

¹⁸ Il problema della tutela civilistica dei segni distintivi degli enti collettivi ha un particolare rilievo nel campo della pubblicità commerciale. Nell'ambito di un'indagine specifica sul contratto di *merchandising* il tema è stato rielaborato di recente, tanto con riferimento al profilo negativo dell'utilizzazione illecita da parte di terzi, quanto dal punto di vista positivo dell'individuazione dei limiti al potere autorizzativo-dispositivo del titolare stesso: cfr. M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991, 314-350; qualche accenno alla questione anche in O. Cagnasso, M. IRRERA, *Concessione di vendita, merchandising, catering*, Milano, 1993, 162; sul *merchandising*, ol-

tre allo studio di G. MARASÀ, *I contratti di merchandising nelle prospettive di riforma della legislazione sui marchi*, in AA.VV., *Il contratto. Silloge in onore di G. Oppo*, Padova, 1992, 137 ss., fondamentale rimane l'opera di G. BATTERSBY e C. GRIMES, *The Law of Merchandise and Character Licensing. Merchandising Law and Practice*, Deerfield-New York-Rochester, supp. 1992, *passim*, e, con riferimento ai gruppi sportivi, spec. 4-14.2 ss. Per un problema specifico in tema di pubblicità commerciale e diritti degli enti collettivi cfr. Trib. Genova, 2 giugno 1993, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, 557 e *ivi*, in nota, la specifica analisi di A.M. GAMBINO, *I limiti al right of publicity delle squadre di calcio*, 563 ss.

mica, abbia la duplice attitudine ad identificare tanto l'individualità giuridica ed artistica del gruppo, quanto, ove acquisti una specifica capacità distintiva (*secondary meaning*), il genere e la qualità del prodotto musicale offerto sul mercato¹⁹.

In questo senso, nel nome del complesso sono ravvisabili, dal punto di vista *funzionale*, tanto gli aspetti tipici della ditta, quanto quelli del marchio²⁰. Se si considera l'alto grado di «mercificazione» del prodotto artistico che costituisce uno degli elementi distintivi della società capitalistica (o post-capitalistica), risulta agevole rendersi conto del notevole «valore simbolico» insito nel segno distintivo primario del gruppo, nella sua veste specifica di produttore di un servizio destinato al mercato²¹. La rilevante attitudine comunicativa del segno notorio determina, in altri termini, uno slittamento (e una conseguente sovrapposizione) dalla funzione identificativa del soggetto alla capacità evocativa del prodotto.

Così è evidente come l'uso del nome «Beatles» abbia l'effetto di connotare non solo i singoli e celebri musicisti uniti in un gruppo, ma anche il tipo e la qualità del prodotto musicale offerto; lo stesso può dirsi, ed il fenomeno è ancora più evidente, con riguardo a complessi dotati di una minore notorietà: l'espressione «Rondò Veneziano» o «Nuova Compagnia di Canto Popolare» tende a suscitare nel grande pubblico la sola percezione del genere musicale prodotto e potrebbe non essere più idonea a denotare gli interpreti che compongono il gruppo.

Se le indicazioni offerte dall'ordinamento non consentono (ancora) di ricomprendere il nome notorio (inteso, si badi, non come ditta, bensì come segno di identificazione primario del soggetto, individuale o collettivo) nella sfera del patrimonio, né di qualificarlo come *Immaterialgüter*, cionostante è indubbio che in molti casi esso si presenti come vero e proprio «collettore di clientela», dotato di un autonomo «avvicinamento», ed in quanto tale richieda l'adozione di regole che contemperino

¹⁹ A conclusioni simili giunge T. McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, San Francisco, 1984, § 16:14, d), 754-755.

²⁰ L'osservazione intende avere carattere essenzialmente descrittivo; pertanto, se il nome del complesso musicale possa venire qualificato tecnicamente come marchio di servizi non registrato è questione che si lascia volutamente aperta, non solo per l'inopportunità di generalizzare una valutazione che resta legata, per sua natura, agli specifici caratteri della fattispecie concreta, ma anche per l'alone di incertezza che continua tuttora a contraddistinguere la categoria dei marchi di servizio (sul punto V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, 145 ss., ove si rimarca il problema della tendenziale coincidenza (e indistinzione) tra marchio di servizi e ditta). A ciò si aggiunga che, anche nell'ipotesi in cui si sia proceduto alla registrazione come marchio del nome del complesso, perma-

nendo dubbi sull'effettiva qualità di imprenditore del gruppo musicale stesso (V. DI CATALDO, *op. cit.*, 147, nota 1; P. SPADA, *Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, cit., 92), si ripropongono le medesime difficoltà in ordine all'onere di utilizzazione e alla decadenza per non uso (art. 42 l.m.) già indagate in tema di registrazione del marchio da parte degli enti non commerciali (sul tema G. OLIVIERI, *Il marchio degli enti non commerciali: ovvero, della tutela della notorietà civile*, in *Aida*, 1993, 43 ss., spec. 54-55; P. SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, II, 435 ss.).

²¹ Così W. BENJAMIN, già nel 1936, descriveva il destino dell'opera d'arte nell'età moderna, segnata dalla irruzione della tecnica, *L'opera d'arte nell'età della sua riproducibilità tecnica*, trad. it., Torino, 1966.

il profilo dell'identificazione del soggetto con l'aspetto della differenziazione del prodotto²².

Difficoltà non sorgono, ovviamente, ove al momento della costituzione dell'ente i fondatori prevedano specificamente l'ipotesi dello scioglimento (ad es., per contrasti insanabili sulla linea direttiva) o della « scissione » per predeterminare l'assetto futuro degli interessi sociali, sia di carattere personale che patrimoniale ovvero, più semplicemente, per indicare le regole cui attenersi nella fase decisionale stessa (principio di maggioranza o di unanimità; deferimento della controversia ad un collegio di *probi viri*...). Non va confuso, peraltro, con quest'ipotesi il caso più frequente della predisposizione ad opera delle case discografiche di specifiche clausole volte a disciplinare l'uso del nome nell'ambito dell'esecuzione del rapporto contrattuale: si prevede, generalmente, che ove abbia a verificarsi

²² L'espressione « collettore di clientela » era utilizzata da T. ASCARELLI per denotare la funzione tipica dei segni distintivi dell'impresa (*Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 19603, 394). È curioso osservare il fenomeno per cui mentre dei diritti sui segni distintivi dell'impresa è stato negato, nelle più recenti ricostruzioni, il carattere tradizionale ed omogeneo di diritti su « beni immateriali » (cfr. V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, 2-4), si tende negli ultimi anni a parlare dei diritti della personalità come diritti « bifronti ». Il carattere ambivalente sarebbe dovuto all'accostamento tra il profilo più strettamente personalistico e un autonomo profilo patrimoniale, incidente su attributi quali il nome, l'immagine o l'informazione che verrebbero a caratterizzarsi, per molti versi, come « beni » immateriali (per tutti C. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa *Rivista*, 1988, 1; V. ZENO ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, *ivi*, 1993, 545; J. HELLE, *Wirtschaftliche Aspekte zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes*, in *Rabels Z.*, 1996, 459 ss.; B. SEEMANN, *Prominenz als Rechtsgut*, in *Ufita*, 1996, 5; WEICK-HABERMANN, *sub § 12. in Staudingers Kommentar zum BGB, Einl. zum BGB, Erstes Buch: Allg. Teil: §§ 1-12*, Berlin, 1995, Rdn. 35, ove si scrive espressamente che « nach neuerer Ansicht wird das Namensrecht, insbes im geschäftlichen Verkehr, als Immaterialgüterrecht angesehen »; H. P. GÖTTING, *Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte*, Tübingen, 1995; H.A. MAGOLD, *Personenmerchandising*, Frankfurt am Main, 1994; A. FREITAG, *Die kommerzialisierung von Darbietung und Persönlichkeit des ausübenden Künstlers*, Baden-Baden, 1993; H. FORKEL, *Allgemeines Persönlichkeitsrecht und « wirtschaftliches Persönlichkeitsrecht »*, in *Festschrift*

für K.H. Neumayer, Baden-Baden, 1985, 229 ss.). D'altro canto anche dal versante del fatto illecito giungono segnali convergenti, non ultime le critiche alla *Differenztheorie* e alla concezione tradizionale di *patrimonio*, in quanto inidonea a cogliere il valore delle « utilità economiche irriducibili al godimento » e il « sempre maggior rilievo » assunto dalle « utilità che l'individuo trae dalla propria persona » (C. SALVI, voce *Responsabilità extracontrattuale* (*dir. vig.*), in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1206).

Il processo descritto si inserisce in un quadro più ampio, in cui le nuove dinamiche della c.d. economia post-capitalistica, attraversata da un processo di « espansione dei mezzi di comunicazione di massa », « commodification dei prodotti intellettuali » e « presenza crescente di symbolics forms » (testualmente A. JANNARELLI, *La disciplina dei beni tra proprietà e impresa nel codice del 1942*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1993, 47) tendono a sconvolgere i tradizionali equilibri nelle fasi di produzione, circolazione e destinazione della ricchezza. Si parla così da alcuni anni di un fenomeno di « dematerializzazione », i cui riflessi sulle categorie giuridiche già sono stati ripetutamente segnalati (cfr. G. DE NOVA, B. INZITARI, G. TREMONTI, G. VISENTINI (a cura di), *Dalle res alle new properties*, Milano, 1991, *passim*). Resta l'interrogativo se la risposta principale del sistema privatistico sarà ancora una volta quella dell'assorbimento-neutralizzazione del processo mediante l'adattamento funzionale delle categorie (descritto soprattutto da K. RENNER, *Gli istituti del diritto privato e la loro funzione sociale*, trad. it., Bologna, 1981), ovvero la trasformazione del profilo strutturale di alcuni istituti (secondo dinamiche già osservate sul terreno della proprietà, cfr. S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Bologna, 19902, 175 ss.).

uno scioglimento del complesso musicale il nome del gruppo si intenderà acquisito a quei musicisti che continueranno ad incidere per la casa medesima²³. È evidente che l'efficacia di simili clausole sarà limitata ai rapporti *inter partes*, mentre si ripresenteranno i soliti problemi di attribuzione dei segni distintivi nelle relazioni interne tra gli associati, nonché nell'ambito dell'attività negoziale con terzi.

Qualora un'univoca volontà sociale non sia rintracciabile o se, più radicalmente, è assente un accordo espresso volto alla costituzione dell'ente (come accade di frequente nel caso dei complessi musicali, ed in particolar modo nella fase iniziale della carriera artistica²⁴), i problemi di attribuzione del diritto sulla denominazione e sugli altri segni distintivi tendono ad essere risolti dalla giurisprudenza (non solo italiana) secondo tre diverse prospettive:

a) l'attribuzione autoritativa del diritto ad una delle parti litiganti, considerata come « continuatore prossimo » dell'ente disciolto o modificato;

b) l'inibizione all'utilizzo del segno distintivo del gruppo, in quanto *pseudonimo collettivo* dei singoli musicisti, per denotare qualunque complesso che sia composto diversamente;

c) l'attribuzione del diritto all'uso del nome celebre a tutti quei membri che facevano parte del gruppo quando questo abbia acquistato notorietà agli occhi del pubblico (e dunque il nome stesso abbia conseguito un *secondary meaning*).

La regola più frequentemente adottata, sia nel caso specifico dei gruppi musicali che in tema di « scissione » di enti non personificati, è quella schematizzata *sub a*); secondo quest'impostazione, il nome è visto come oggetto di un diritto autonomo dell'ente e non è soggetto a rivendicazioni di carattere personale da parte dei singoli componenti non più in sintonia con la linea (artistica, politica, ideale) espressa dalla maggioranza²⁵.

²³ Ma possono sorgere altri problemi: si consideri, ad esempio, il caso *Forrest R.B. Enterprises, Inc. v. Capricorn Records, Inc.*, 430 F. Supp. 847 (S.D.N.Y. 1977). Nel contratto stipulato tra la casa discografica Capricorn Records ed il complesso musicale Allman Brothers Band era contenuta una specifica clausola secondo cui « *if any member of the group shall leave the group or ceases to perform as a member of the group, the Artist and the Company may mutually designate a new member who shall be deemed substituted in this agreement in place of such leaving member and shall be automatically bound by all the terms and conditions of this agreement... Any such leaving member shall continue to be bound individually by the applicable provisions of this agreement, and shall continue to record for the Company under each and all terms and conditions contained in this agreement...* ». In seguito allo scioglimento definitivo del complesso il cantante stipulò un nuovo contratto con una seconda casa di-

scografica, ritenendosi liberato dall'obbligazione originaria in quanto la c.d. *leaving member clause* era pensata per l'ipotesi del recesso (o dell'esclusione) individuale e non sembrava dunque riferibile al caso della radicale cessazione dell'attività del gruppo. Di fronte a clausole siffatte deve ritenersi che la dissoluzione del complesso musicale comporti la risoluzione automatica del contratto ovvero i singoli musicisti continuano ad essere individualmente obbligati nei confronti della casa discografica? (nel caso specifico il giudice non ha offerto una risposta chiara per l'insufficienza delle prove addotte dalle parti).

²⁴ Si confronti quanto osservato da J. COOPER, *The Ownership and Protection of Performers' Names*, cit., 588.

²⁵ Trib. Napoli, 2 dicembre 1996, in epigrafe; Trib. Milano, 9 aprile 1970, in *Riv. dir. ind.*, 1970, II, 225 (caso New Dada), ove viene dichiarata la nullità del marchio registrato da tre musicisti fuoriusciti dal complesso e coincidente con la ragione sociale del gruppo originario; *The Boogie*

Ispirate ad una medesima logica, ma radicalmente divergenti quanto agli esiti e alla ricostruzione della fattispecie, sono le soluzioni illustrate *sub b)* e *c)*.

Da una parte si colloca quell'orientamento giurisprudenziale che ha accolto la teoria dello « pseudonimo collettivo », ritenendo che l'utilizzazione del nome del gruppo sia subordinata alla permanenza della medesima composizione soggettiva²⁶; in senso opposto, ma pur sempre all'interno di una logica marcatamente « atomistica », si è ritenuto che il diritto sulla denominazione, in quanto frutto dell'attività professionale di tutti i membri del gruppo, continui a spettare « *pro quota* » a ciascuno di essi anche dopo lo scioglimento del complesso²⁷.

5. I POTERI DELLA MAGGIORANZA.

Come ben testimonia l'esperienza comparatistica, prendere una posizione netta a favore dell'una o dell'altra ipotesi ricostruttiva può risolversi nell'adozione di criteri eccessivamente riduzionistici. Per questo motivo, anche se la soluzione fatta propria dal giudice napoletano sembra meritevole di adesione, non può escludersi che, in presenza di diversi presupposti fattuali, possa giungersi a conclusioni opposte.

In particolare, la *notorietà* del complesso assume spesso un ruolo determinante nella composizione della controversia e può, in molti casi, costi-

Kings v. Guillory, 188 So.2d 445 (La. 1966), ove si esclude la legittimazione di un ex componente del gruppo a disporre del diritto sulla denominazione; *Rare Earth, Inc. v. Hoorelbeke*, 401 F. Supp. 26 (S.D. NY 1975), impostata e risolta in termini di possesso maggioritario del capitale azionario; *HEC Enterprises v. Deep Purple*, 215 U.S.P.Q. 991 (C.D. Cal. 1980), relativo all'uso illecito della denominazione *Deep Purple* da parte di uno degli originari musicisti del celebre complesso rock, da cui era successivamente fuoriuscito; *Marshak v. Green*, 505 F. Supp. 1054 (S.D.N.Y. 1981), dove al convenuto, anche qui ex musicista del gruppo, viene inibita l'utilizzazione e la registrazione come marchio del nome del complesso *The Drifters*; *Kingsmen v. K-Tel International*, 557 F.Supp. 178 (S.D.N.Y. 1983), particolarmente interessante perché il soggetto cui viene proibita l'utilizzazione del nome del complesso è il suo *leader* e cantante principale, « reo » di aver abbandonato il gruppo prima che quest'ultimo acquisisse una sufficiente notorietà; *Cash v. Brooks*, 1996 WL 684447 (e.d. Tenn. 1996), relativa alla separazione del gruppo « The Impressions ».

²⁶ Trib. Velletri, 14 luglio 1994, in questa *Rivista*, 1994, 757; qualche spunto

anche in Pret. Torino, 30-6-1986, in *Dir. aut.*, 1987, 142, ove è utilizzata l'espressione *pseudonimo collettivo*, ma il caso non si riferisce all'ipotesi dello scioglimento del complesso. Nella giurisprudenza francese, oltre alla pronuncia citata nella decisione del Tribunale di Napoli (caso *Gipsy Kings*), si è espressa in questo senso anche la Corte d'Appello di Parigi, sent. 20-1-1993, in *Recueil Dalloz Sirey*, 1994, *Somm.*, 57, confermando la decisione del Tribunale di Grande Istanza di Parigi, 16-1-1991. Tra le pronunce statunitensi che sembrano aver accolto questa soluzione, seppur seguendo iter argomentativi non sempre coincidenti, cfr. *Messe v. The Fadettes*, 46 N.E. 407 (Mass. 1897); *Ford v. Howard*, 229 N.W. 2d 841 (Mich. 1975) [riassunte e citate in M. MEYER-J.D. VIERA, 1984 *Entertainment, Publishing and the Arts. Handbook*, New York, 1984, 162 ss.]; *Noone v. Banner Talent Associates*, 398 F.Supp. 260 [S.D.N.Y. 1975].

²⁷ *Fuqua v. Watson*, 107 U.S.P.Q. 251 (Super. Ct. N.Y. County 1955), *affirmed*, 182 N.Y.S.2d 336 (1956); se ne veda una critica in T. MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, cit., § 16:15 d), 756, ove l'esito della controversia viene definito come « *strange resolution of the problem* ».

tuire la ragione di un trattamento eterogeneo di situazioni apparentemente analoghe.

Un buon parametro decisionale, in questa prospettiva, può essere quello della considerazione dell'attitudine del pubblico nei confronti del gruppo; il che, in altri termini, significa che dovrebbe analizzarsi non tanto il profilo (interno) del « miglior titolo » all'utilizzo del segno distintivo, quanto quello del riflesso, agli occhi del pubblico, delle dinamiche modificative della composizione dell'ente e del relativo regime della denominazione.

È possibile, infatti, che il pubblico abbia percezioni diverse dell'identità del gruppo a seconda, ad esempio, delle sue dimensioni, del grado di notorietà, della presenza di un *leader* carismatico o persino del genere musicale praticato (si pensi alla differenza tra un quartetto d'archi e un complesso di musica leggera); di conseguenza, il nome del gruppo è atto a identificare a volte i singoli artisti suoi componenti, altre volte solo lo stile o la qualità della musica prodotta²⁸.

È dubbio, invece, se tra gli ulteriori elementi di fatto idonei a incidere sugli esiti del giudizio, possa annoverarsi l'illegittimità della delibera sociale di esclusione di uno o più associati; aspetto, quest'ultimo, spesso lasciato nell'ombra da una giurisprudenza poco incline ad intromettersi nella vita interna dell'ente collettivo, ma capace di assumere una particolare rilevanza per l'individuazione di una giusta regola del caso²⁹.

²⁸ Un'analisi simile è condotta da T. MCCARTHY, il quale sottolinea come il problema della significanza del nome del gruppo si presenti come tipico *issue of fact* e in quanto tale non può che essere risolto con un'analisi casistica (*Trademarks and Unfair Competition, op. loc. ult. cit.*); a testimonianza della necessità di una valutazione quanto più attenta a cogliere le specificità del caso, si può osservare che il criterio « maggioritario », generalmente adottato dalla giurisprudenza italiana e statunitense, è destinato a cedere nell'ipotesi in cui l'unico membro recedente da un complesso musicale sia il *leader* della *band* (generalmente il cantante): cfr. il caso « *Herman's Hermits* », *Noone v. Banner Talent Associates*, 398 F.Supp. 260 [S.D.N.Y. 1975].

Pertanto, la ricerca di una soluzione del caso singolo che, secondo i suggerimenti dell'A. sopra citato, dia l'opportuno risalto alla *customer perception*, potrebbe avvalersi dell'esperienza accumulata in tema di segni distintivi dell'impresa: si pensi ad esempio al criterio della « decettività », utilizzato in materia di marchi per valutare l'ammissibilità di operazioni di trasferimento del marchio cui non corrisponda il trasferimento dell'intera azienda o di un ramo particolare di essa (l'art. 15, comma 4 l.m. prevede che « dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico »). Il rapporto tra com-

ponenti del complesso musicale e denominazione del gruppo presenta, infatti, molte somiglianze con l'ipotesi della titolarità in comune del marchio d'impresa; in entrambi i casi (anche se in diversa misura), ove sorgano controversie sulla legittimazione all'uso del segno distintivo, l'interesse da tutelare non è unicamente quello degli « aspiranti utilizzatori », ma anche quello dei consumatori, destinatari del servizio. Pertanto, in questa prospettiva, « *the essential inquiry is whether an appreciable number of ordinarily prudent prospective [consumers] are likely to be confused or misled* » (*Marshak v. Green*, 505 F. Supp. 1054, 1058 [S.D.N.Y. 1981]).

²⁹ In un caso deciso da una corte statunitense, un soggetto escluso dal gruppo, pur non potendo ottenere l'inibizione all'uso del nome da parte dei residui componenti, si è visto riconoscere una somma a titolo di risarcimento dei danni per l'illecito di *conversion of a property right*, dove il diritto esclusivo oggetto della lesione era il diritto sul nome del complesso (*Driskill v. Thompson*, 141 Cal. App. 2d 479, 296 Pac.2d 834 [1956], discussa in M. MEYER-J. VIERA, 1984 *Entertainment, Publishing and the Arts. Handbook*, cit., 151).

Un rimedio siffatto, ovviamente, è condizionato alla particolare elasticità della categoria dei *property rights* che, nei sistemi di *common law*, si estende fino ad abbracciare le cose incorporali e gli stessi diritti (per tutti cfr. G. PUGLIESE, *Dalle « res in-*

Ad ogni modo, fatte le debite distinzioni, deve ritenersi che il criterio « maggioritario » adottato dal Tribunale di Napoli sia quello più conforme tanto alle linee ispiratrici della disciplina codicistica degli enti collettivi, quanto a un criterio più generale di razionale utilizzazione delle « risorse » oggetto di contitolarità, ricavabile in via sistematica da alcune indicazioni normative che è possibile rinvenire nel codice e nella legislazione speciale ³⁰.

corporales » del diritto romano ai beni immateriali di alcuni sistemi giuridici odierni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 1191; A. GAMBARO, A. CANDIAN, B. POZZO, *Property, propriété, Eigentum*, Padova, 1992, spec. 11 ss.; 40 ss.).

In un caso deciso da una corte italiana (relativo all'esclusione di fatto di alcuni membri di un complesso musicale) si è adottata una soluzione piuttosto anomala: ai componenti arbitrariamente esclusi da una parte è stato accordato il « diritto ad espletare effettivamente le prestazioni d'opera previste dai contratti di società e di cointeressenza fonografica »; dall'altra si è sancita l'illegittimità dell'utilizzo della denominazione del complesso da parte dei membri di maggioranza non per la modificazione arbitraria della composizione del gruppo, bensì per il carattere di « pseudonimo collettivo » proprio del nome del complesso. Verrebbe da chiedersi se la soluzione del caso sarebbe stata identica anche se l'esclusione non fosse stata ritenuta arbitraria, o, ad esempio, se vi fosse stato recesso volontario; pertanto sorge il dubbio che, al di là delle specificità della categoria concettuale utilizzata — lo « pseudonimo collettivo » —, il giudice abbia inteso sanzionare doppiamente l'illegittimità dell'esclusione disponendo oltre alla reintegrazione anche l'inibizione all'utilizzo della denominazione (Trib. Velletri, 14 luglio 1994, in questa Rivista, 1994, 757, discussa *infra*).

³⁰ Si considerino, ad esempio, le norme previste in tema di condominio di edifici e comunione (ordinaria ed ereditaria), cui rinviano l'art. 10 della legge sul diritto d'autore, ove è disciplinata l'ipotesi della contitolarità del diritto d'autore sulla medesima opera da parte di una pluralità di soggetti, e l'art. 20 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, ove si prevede che « se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione ».

Delle norme sulla comunione, richiamate in tema di diritti su *res incorporales* non già per legittimare la concessione dominicale dei diritti sulle opere dell'ingegno,

bensì per utilizzarne i criteri di composizione dei conflitti tra più titolari di un medesimo bene ivi compendati, può essere ricordato, ai fini che qui rilevano, quanto meno l'art. 1112. In deroga al principio espresso dall'art. 1111, il quale attribuisce a ciascuno dei partecipanti un diritto potestativo allo scioglimento della comunione, in quest'ultima norma è previsto che « lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate ». Una soluzione simile, sebbene ispirata a più pressanti esigenze di conservazione dell'unità del nucleo costitutivo, è adottata in materia di condominio, ove è escluso che possa procedersi a divisione delle parti comuni dell'edificio « a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino » (art. 1119). Si individua, dunque, un criterio di « economicità » della divisione che, se da una parte risponde pur sempre all'esercizio di un diritto potestativo del com-proprietario, dall'altra subordina le pretese del singolo comunista alla tutela dell'interesse collettivo, confermando sotto vari aspetti quel carattere di equilibrata commistione tra il modello romanistico e il modello germanico che si è ritenuto ispirare la disciplina codicistica della comunione (per tutti U. NATOLI, *La proprietà*, Milano, 1976, 243 ss.; P. RESCIGNO, voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 263) e che risulta consacrato nel passaggio da un regime decisionale fondato sull'unanimità (modello romanistico) ad uno fondato sulla regola della maggioranza (artt. 1105, 1106, 1108; sul punto, F. GALGANO, *Il principio di maggioranza nelle società personali*, Padova, 1960, 240 ss., 230, 11 e *ivi* nota 28; U. NATOLI, *op. cit.*, 257, ove si distinguono « zone dell'attività del singolo comunista » ispirate al principio dell'autonomia individuale e competenze esclusive dell'attività collegiale, retta dal meccanismo maggioritario; di recente, nel quadro di una più ampia indagine sul concetto di contitolarità, cfr. E. PELLECCIA, *A proposito di situazioni giuridiche soggettive e di contitolarità*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 582 ss., spec. 602 ss.). Per superare la situazione

Ove si ravvisino gli elementi distintivi di un rapporto di collaborazione di tipo societario e ci si collochi in una prospettiva specificamente « imprenditoriale » — per cui l'attività musicale rilevarebbe come attività professionale organizzata diretta alla produzione e alla destinazione al mercato di « servizi artistici » —, può agevolmente giungersi alla conclusione che il nome del complesso sia qualificabile, oltre che come ditta collettiva (segno distintivo dell'imprenditore), anche come ragione o denominazione sociale dell'ente formato dai singoli musicisti (strumento di identificazione primario del soggetto collettivo)³¹.

In tal caso è evidente che ogni decisione in ordine alla gestione o alla trasmissione dei diritti sul nome del gruppo non potrà che spettare all'ente complessivamente inteso; pertanto, come la disciplina prevista per le società di persone in tema di esclusione del socio per inadem-

di stallo che verrebbe a determinarsi in ogni ipotesi di « indivisibilità in natura » (art. 1112) o « non comoda divisibilità » (art. 720) di un bene in comunione, nel codice è previsto il ricorso ad una serie di altri meccanismi, che, « pur non comportando un'attribuzione a tutti i comunisti di porzioni materiali della cosa comune, producono cionondimeno lo scioglimento della comunione mediante assegnazione a ciascun partecipante di un bene (o di un valore) corrispondente alla sua quota » L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile*, II, Torino, 1988, 318. Fra tutti, assume particolare rilevanza il sistema ricavabile dall'art. 720, ove, in presenza di immobili non comodamente divisibili, è utilizzato il metodo dell'assegnazione dell'intero al convivente titolare della quota maggiore, salvo l'addebito dell'eccedenza.

³¹ Secondo la sistemazione tradizionale della materia la ditta non costituisce l'oggetto di un diritto della personalità dell'imprenditore, bensì di un « diritto patrimoniale su di un bene (immateriale), che entra a far parte, con gli altri segni distintivi, dell'azienda, intesa quale complesso di beni organizzati » (G. SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1959, 137-138; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 403, 400, il quale ravvisa, nel contenuto del segno, « un apporto creativo nel campo della nomenclatura », esponendosi alle critiche di chi ritiene che « qui presupposto e giustificazione della tutela non sono ravvisabili in un apporto creativo » in quanto « l'attribuzione al segno di valore distintivo ha probabilmente sempre un fondamento oggettivo, la volontà normativa o la reazione del pubblico; e in rapporto a quest'ultima l'attività del soggetto si pone come presupposto di fatto più che come causa efficiente », G. OPPO,

Creazione ed esclusiva nel diritto industriale, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 189). La dottrina più recente ne ha criticato la qualificazione in termini di diritto su « bene » immateriale: cfr. per tutti V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, 2; ma già Santini — pur aderendo all'impostazione consolidata — esprimeva in proposito alcune perplessità (*op. cit.*, nota 40 a 169); in generale F. MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984, 70; U. BRECCIA, in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, U. BRECCIA, A. DE VITA, *Delle persone fisiche*, in *Comm. Scialoja e Branca*, a cura di F. GALGANO, sub art. 6, Bologna-Roma, 1988, 389 ss; la dottrina tedesca ne sottolinea, di recente, il carattere di *Mischrecht*, i cui poli sarebbero rappresentati da una parte dalla categoria dei diritti della personalità e, dall'altra, dalla sfera degli *Immaterialgüterrechts*: in tal senso C.W. CANARIS (e C.H. CAPELLE), *Handelsrecht*, München, 1995, 56 ss., il quale descrive il *Firmenrecht* come *einheitliches Recht mit unterschiedlichen Komponenten* (158). Diversamente, ritenendo il nome sociale « *principium individuationis* della società come soggetto di diritti in generale » (L. MENGONI, *Nome sociale e ditta*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, II, 48, in nota a App. Roma, 2-8-1955), si sostiene che il diritto vantato dall'ente collettivo sul nome stesso « dev'essere ricompreso nell'ampia categoria dei diritti della personalità, non diversamente da quanto accade per il nome delle persone fisiche » (R. COSTI, *Il nome della società*, Padova, 1964, 19; aderisce alle tesi di Costi, ad esempio, F. GALGANO, *Le società di persone*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, dir. da Ciccu-Messineo [ora contin. da L. Mengoni], Milano, 1972, nota 21 a 308; cfr. anche F. MACIOCE, *op. cit.*, 84 ss., il quale critica l'ammissibilità di una non coincidenza tra nome e ditta sociale).

pienze e formazione della volontà sociale è ispirata (nel primo caso necessariamente, nel secondo salva diversa pattuizione delle parti) al principio di maggioranza, allo stesso modo spetterà alla maggioranza deliberare la destinazione del segno identificativo primario dell'ente per i casi in cui contrasti sulla conduzione artistica ne impediscano la continuazione dell'attività o ne determinino un avvicendamento dei componenti³².

Ne deriva che:

a) « a nessuno dei soci in proprio può essere consentita l'autonoma spendita del nome sociale in difetto di una deliberazione sociale che tale spendita legittimi, o comunque del consenso degli altri soci »³³;

b) il modificarsi della compagine sociale non coinvolge, in linea di principio, il venir meno della legittimazione all'uso della denominazione nota da parte dei componenti residui del gruppo originario.

Ad analoghe conclusioni sembra, tuttavia, potersi giungere anche qualora il complesso non sia organizzato in forma societaria e non sia dunque ulteriormente possibile attingere alla specifica disciplina della ragione sociale. La configurazione del gruppo musicale quale ente dotato di una propria identità e, in quanto tale, qualitativamente differente da ogni giustapposizione occasionale di singoli artisti, permette di ravvisare in esso un autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive, cui ricondurre, in ultima analisi, anche il diritto sulla denominazione o sul simbolo. Pertanto, ammettendosi la consolidazione del nome direttamente in capo all'ente in quanto soggetto di diritti (non importa se dotato o meno di personalità giuridica)³⁴, deve dedursi altresì l'insensibilità del regime giuridico del segno distintivo rispetto alle alterazioni del substrato soggettivo del gruppo.

6. SEGUE: IL CASO DEI PARTITI POLITICI.

Esiti analoghi, al di là della diversità delle strutture organizzative e dell'attività svolta, si riscontrano anche in un diverso (e più significativo)

³² Sul problema della vigenza del principio di maggioranza nelle società di persone, si confronti per tutti F. GALCANO, *Il principio di maggioranza nelle società personali*, Padova, 1960, 183 ss., 253 ss. e *passim*; nonché, in una prospettiva più ampia, dello stesso Autore, la voce *Principio di maggioranza*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986.

³³ Trib. Napoli, 2 dicembre 1996, in epigrafe.

³⁴ Il fenomeno del progressivo riconoscimento della soggettività giuridica agli enti non personificati è ripercorso, di recente, da G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 1996, 35 ss.

Le indagini degli ultimi anni insistono tutte sul processo di svuotamento dell'idea di personalità giuridica, cui subentrerebbe

la più marcata capacità espansiva del concetto di soggettività; ma la tenuta di quest'ultima categoria va verificata di fronte ad una rinnovata e più complessa teoria (e prassi) dell'effetto giuridico, che da « valore giuridico condizionato » tende a rilevare più esattamente come « valore giuridico condizionante » (N. LIPARI, *Spunti problematici in tema di soggettività giuridica*, in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi*, Padova, 1991, 61). In questo senso si sono avvertiti i primi segni di una graduale dissoluzione dello stesso concetto di soggettività giuridica, messo in crisi proprio dal « nuovo modo d'essere di un diritto che tende ad esprimersi come mera registrazione dell'accaduto, non come limite, impegnativamente vincolante, all'accadere » (Id., *op. cit.*, 60).

contesto, ossia in tema di « scissione » di partiti politici, gruppi sindacali, ed in genere, enti collettivi privi di personificazione³⁵.

La disciplina applicabile non è quella prevista in tema di società: partiti e sindacati rilevano, dal punto di vista privatistico, come pure e semplici associazioni non riconosciute e, pertanto, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dagli artt. 36 ss. del codice civile.

Corollario di tale inquadramento è la qualificazione della scissione per motivi ideologici o per contrasto sugli indirizzi programmatici quale recesso (collettivo) di una parte degli associati, la cui fuoriuscita dal gruppo non comporta lo scioglimento dell'associazione per la sopraggiunta impossibilità di conseguire lo scopo comune, ma la continuazione dell'associazione originaria da parte degli associati non recedenti³⁶.

Di fronte alle numerose controversie sulla titolarità dei segni di identificazione del gruppo, rivendicata da entrambe le parti in nome di una affermata continuità ideologica con l'ente originario, i giudici hanno adottato una linea « non interventista ».

Nella gran parte dei casi si è esclusa la possibilità di intromettersi nella vita interna dell'associazione formulando giudizi di natura (in senso lato) politica sull'« ortodossia » delle parti litiganti. Più precisamente, si è ritenuto che il limite oltre il quale l'intervento giurisdizionale non può spingersi è rappresentato dall'accertamento della regolarità formale e della conformità allo statuto delle deliberazioni assunte dalla maggioranza.

Di conseguenza, anche la scelta sull'utilizzazione/modificazione della sigla, del simbolo o della denominazione del gruppo è rimessa insindacabilmente alla volontà della maggioranza legittimamente manifestata, così che i membri dissidenti, fuoriusciti dall'associazione originaria, non possano vantare alcuna pretesa giuridicamente tutelabile in ordine all'utilizzo dei suoi segni distintivi³⁷. Trova pertanto conferma la regola operativa secondo la quale i segni distintivi di un ente collettivo a base personale, organizzato o meno in forma societaria, si intendono acquisiti dall'ente e circolano in conformità alle deliberazioni della maggioranza.

In particolare, in caso di scioglimento del gruppo, chi detiene la posizione di maggioranza figurerà (tacitamente) agli occhi del giudice come « conti-

³⁵ Sul punto non può non rinviarsi agli scritti di P. RESCIGNO, raccolti in *Persona e comunità*, I (rist.), Padova, 1987 e *Persona e comunità*, II (1967-1987), Padova, 1988.

Sul rapporto tra autonomia privata e interessi pubblici dei partiti politici, G. ALPA, *Note sulla riforma dello statuto giuridico dei partiti politici*, in *Pol. dir.*, 1993, 99. Si confronti anche F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova, 1987, 333; sul rapporto tra sezioni e organismi centrali cfr. A. FUSARO, *L'associazione non riconosciuta*, cit., 116 ss. In generale sulle comunità intermedie cfr. G. ALPA, *Compendio del nuovo diritto privato*, Torino, 1985, 56 ss.; P. RESCIGNO, *Individuo e formazioni sociali*, in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi*, Padova, 1991, 35 ss.

³⁶ In tema cfr. M. MARINARO, *Potere di recesso e scissione nel partito politico*, in

P. PERLINGIERI (a cura di), *Partecipazione associativa e partito politico*, Napoli, 1993, 183 ss., spec. 203 ss.; R. DI RAIMO, *Partito politico, principio di legalità e comodità del giudicare*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 929 ss., le cui tesi sembrano collidere con quanto sostenuto nel testo.

³⁷ Cfr. Trib. Roma, 21 marzo 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 2562 (caso Rauti-AN); in *Corr. giur.*, 1995, 963, con nota di F. ANELLI; Trib. Roma, 26 aprile 1991, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 187 (caso PCI-PDS), con nota di M.A. LIVI, *L'identità del partito politico: la vicenda del Partito Democratico della Sinistra*; in questa *Rivista*, 1991, 873 con nota di M. CLEMENTE, *La tutela inibitoria del nome e del simbolo del « vecchio PCI »*. Per quanto concerne le notissime « scissioni » della Cgil, del Psi, delle Acli, si rimanda agli scritti citati *supra*, nota 31.

nuatore prossimo » dell'organizzazione originaria e conseguirà la legittimazione a fregiarsi dei suoi segni distintivi, mentre i soci posti in minoranza non potranno rivendicare alcuna pretesa, né di carattere personale, né di carattere patrimoniale sul nome, sulla sigla o sul simbolo dell'ente.

7. IL NOME DEL GRUPPO E LA PERSONALITÀ ARTISTICA DEI SINGOLI: LA TEORIA DELLO «PSEUDONIMO COLLETTIVO».

Tuttavia, la regola che qui si è definita « maggioritaria » è destinata a cedere ad un diverso criterio ove, in presenza di specifiche circostanze, il nome del gruppo sia maggiormente idoneo a denotare l'individualità fisica di uno o più dei suoi componenti che non il soggetto collettivo o il genere di musica praticato.

Si pensi, ad esempio, al caso statunitense « Herman's Hermits », dove l'ex cantante e *leader* del gruppo (Peter Noone, detto Herman), dopo aver intrapreso la carriera musicale come solista, ha potuto inibire ai membri residui del complesso l'utilizzazione del nome originario, in quanto ingannevole e contraria alla Sect. 43(a) del *Lanham Act* ³⁸.

Generalmente una situazione di questo tipo si verifica quando il nome del complesso contenga il nome o lo pseudonimo di uno dei musicisti, ovvero quando la notorietà del gruppo sia talmente legata al carisma, all'inconfondibilità della voce o della personalità di uno dei suoi componenti da suscitare nel pubblico l'impressione che i restanti membri del complesso svolgano una mera funzione di « supporto » orchestrale e siano in quanto tali indifferentemente sostituibili da altri ³⁹.

Se non sussistono questi o altri significativi elementi di fatto, la cui valutazione va compiuta casisticamente, dovrebbe ritornarsi alla regola generale sopra illustrata.

Per questi motivi desta qualche perplessità l'indirizzo alternativo, emerso nella giurisprudenza italiana e straniera, teso a qualificare in termini generali il segno distintivo del complesso non (solo) come sua ragione sociale — nell'ipotesi, come detto non vincolante, in cui esso sia organiz-

³⁸ *Noone v. Banner Talent Associates, Inc.*, 398 F. Supp. 260 (S.D.N.Y. 1975), spec. 263. Nel *Lanham Act* si prevede che « Any person who shall... use in connection with any goods or services, or any container or containers for goods, a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols tending falsely to describe or represent the same... shall be liable to a civil action by any person who believes that he is or is likely to be damaged by the use of any such false description or representation » (Sect. 43[a], 15 U.S.C. § 1125 [a]).

³⁹ Nel primo caso, in particolare, la soluzione restrittiva è perfettamente coerente con il principio ispiratore del secondo comma dell'art. 2292 c.c., relativo alla c.d. ragione sociale *derivata*: in questa

norma si prevede che la società in nome collettivo possa conservare all'interno della propria ragione sociale il nome di un socio non più tale, a condizione, tuttavia, che il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentano. Una concreta applicazione del metodo di indagine proposto nel testo può rinvenirsi nel ragionamento dei giudici nel caso *Kingsmen v. K-Tel International*, 557 F.Supp. 178, 182 (S.D.N.Y. 1983): « *having listened to the recording... we stress the ensemble nature of The Kingsmen's music. Although the listener can discern the lead singer from the background vocals and music on a number of Kingsmen songs, the group's « sound » is clearly a collective one. No one member of the group can be singled out as representing the essence of the Kingsmen performing style* ».

zato in forma societaria —, bensì come *pseudonimo collettivo*, « idoneo ad identificare, per mezzo del gruppo musicale, anche le personalità artistiche dei singoli componenti »⁴⁰.

Il quadro normativo di riferimento non sarebbe più rappresentato dalle disposizioni sui segni distintivi dell'impresa e sulla concorrenza sleale (secondo il richiamo previsto dall'art. 2567), ma dovrebbe farsi ricorso in via analogica al dettato dell'art. 9 del codice civile, ai sensi del quale « lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7 ».

Il mutamento di prospettiva è radicale: alla diversa ricostruzione della natura giuridica dell'interesse protetto e del soggetto titolare consegue una soluzione opposta sul piano applicativo.

Ove si convenga nel ritenere che il nome del gruppo « non individui soltanto la società costituita tra le parti, ma sia idoneo ad identificare, per mezzo del gruppo musicale, anche le personalità artistiche dei singoli componenti », si è costretti ad affermare che in caso di modificazione della composizione soggettiva del complesso, il segno distintivo possa costituire l'oggetto di una pretesa giuridicamente tutelata in capo ad ogni singolo membro e non più all'ente in quanto autonomo centro di imputazione di interessi⁴¹.

Così dovrebbe ritenersi garantita ad ogni soggetto la possibilità di esperire l'azione inibitoria e chiedere il risarcimento dei danni per il pregiudizio derivante dalla lesione della propria « personalità artistica » ogni qual volta il nome del gruppo venga utilizzato per denotare, agli occhi del pubblico, un diverso complesso.

La regola di circolazione del segno distintivo, in questa prospettiva, cesserebbe di essere quella maggioritaria per seguire il più rigido principio dell'unanimità, al di là di ogni considerazione dell'obiettivo alterità (non solo deducibile dai principi accolti nel sistema, ma riscontrabile anche nel comune sentire del pubblico) tra il gruppo musicale e i singoli musicisti che lo compongono.

La ricostruzione si presta, però, alle critiche di chi ritiene che non possa configurarsi un segno distintivo « secondario », quale tipicamente è lo pseudonimo, ove non si ravvisi un diverso segno distintivo « primario » sottostante, oggetto di autonoma tutela giuridica. A prescindere dalla definizione che di « pseudonimo » voglia accettarsi, è chiaro che già la sua ricostruzione etimologica come « nome fittizio, destinato a occultare o a mascherare il nome vero »⁴², esprime la necessità strutturale di identificare il « nome vero » occultato o sottaciuto. Nel caso degli enti collettivi, se non può escludersi in via di principio l'adozione di uno pseudonimo in senso tecnico, ciononostante, nella normalità dei casi, ciò che si verifica è la piena coincidenza tra nome « primario » e nome « secondario »⁴³.

⁴⁰ Trib. Velletri, 14 luglio 1994, cit.

⁴¹ Trib. Velletri, 14 luglio 1994, cit.

⁴² U. BRECCIA, *op. cit.*, 480.

⁴³ Vi possono essere casi in cui l'ente utilizzi per la propria identificazione « esterna » un nome di fatto, cui va riconosciuta tutela, in via analogica, allo stesso modo dello pseudonimo della persona fisica: nel caso « telefono amico », ad esem-

pio, la giurisprudenza ha tutelato, sostanzialmente ai sensi dell'art. 9 c.c., l'espressione « voce amica » utilizzata di fatto dall'associazione non riconosciuta « Telefono amico » per contraddistinguere la propria attività (Pret. Firenze, 3 giugno 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 287; cfr. anche le sentenze citate nella decisione che si commenta).

Mentre per la persona fisica la scelta dello pseudonimo è per lo più frutto di un atto decisionale del soggetto teso a relegare in uno stato di « quiescenza » il segno di identificazione primario ricevuto per legge, il nome dell'ente collettivo non può essere riguardato né come pseudonimo del gruppo (ove manchi una deliberazione collettiva a ciò specificamente finalizzata), né come « pseudonimo collettivo » utilizzato dai singoli membri come segno di identificazione *personale*, ancorché secondario⁴⁴.

A meno che non voglia disconoscersi la soggettività giuridica dell'ente collettivo (dotato o meno di personalità giuridica), riguardandolo come « mera giustapposizione di singole persone fisiche », deve ritenersi che l'atto di autonomia negoziale con cui due o più soggetti diano vita (con espressa pattuizione ovvero *di fatto*) ad una struttura associativa o societaria, dotandola di una specifica denominazione, operi sul piano del diritto allo stesso modo dell'attribuzione del nome della persona fisica operata *ex lege*.

Questo non esclude, come già si è osservato, che possano darsi casi ove il segno distintivo identifichi, in realtà, gli artisti componenti il complesso e non il gruppo in quanto tale; in questo caso, però, dovrà dubitarsi della stessa configurabilità di un centro autonomo di imputazione degli interessi cui riferire la tutela della denominazione.

Così, ben può essere che John Lewis e Milt Jackson creino un complesso musicale utilizzando come denominazione l'accostamento dei rispettivi cognomi; in tal caso è ovvio che ciascuno dei musicisti sarà legittimato ad interdire l'utilizzazione del segno di identificazione prescelto da parte di un complesso formato diversamente, ma la tutela accordata dovrà essere ricondotta al diritto al nome della persona fisica e non dell'ente collettivo.

Ove, invece, i due artisti si propongano agli occhi del pubblico come componenti del celebre « Modern Jazz Quartet », è legittimo ritenere che il nome del gruppo venga ad acquisire una tutela autonoma (come nome civile o come ragione-denominazione sociale, a seconda della natura del rapporto associativo), insensibile alle eventuali modificazioni della composizione soggettiva del gruppo.

Né si può condividere l'ultima tesi prospettata, secondo cui lo scioglimento o la « scissione » del gruppo non avrebbe alcuna influenza sostanziale sulla titolarità dei segni distintivi, che continuerebbero a spettare singolarmente a ciascuno dei musicisti identificati dal pubblico come membri del complesso. In questa prospettiva la soggettività dell'ente risulta definitivamente svuotata e le esigenze di continuazione dell'attività del complesso e tutela del consumatore completamente neglette: il risultato pratico, come testimonia il caso statunitense « Ink Spots », consisterà nell'utilizzazione da parte di due distinti soggetti (il gruppo « successore » del complesso originario e quello composto *ex novo* da alcuni degli ex-membri) del medesimo nome, e dunque la creazione (irrazionale, oltre che anti-economica) di un'apparenza ingannevole nei confronti del pubblico, destinatario del servizio⁴⁵.

GIORGIO RESTA

⁴⁴ Sui limiti alla libera scelta dello pseudonimo, intesa come « lecita manifestazione della libertà espressiva del soggetto », e sui connessi profili di responsabilità civile cfr. U. BRECCIA, *op. cit.*,

483 ss., da cui è tratta l'espressione citata.

⁴⁵ *Fuqua v. Watson*, 107 U.S.P.Q. 251 (Super. Ct. N.Y. County 1955), *affirmed*, 182 N.Y.S.2d 336 (1956).